

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	6
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	60
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »	»	91
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	92

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

SEDUTA PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Sebastiano Cubeddu, proclamato nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1	3
--	---

SEDUTA PUBBLICA

Lunedì 22 giugno 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

Elezione contestata del deputato Sebastiano Cubeddu, proclamato nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1.

La seduta pubblica comincia alle 10.30.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, la seduta pubblica per la discussione del ricorso proposto dalla deputata Barbara Saltamartini contro l'elezione a deputato dell'onorevole Sebastiano Cubeddu nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1.

Ricorda che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

Dà pertanto atto che risultano presenti i deputati: Maria Soave Alemanno, Alessandro Amitrano, Giorgia Andreuzza, Stefania Ascari, Giusi Bartolozzi, Anna Bilotti, Emanuele Cestari, Giuseppe D'Ambrosio, Sara De Angelis, Rina De Lorenzo,

Umberto Del Basso De Caro, Felice Maurizio D'Ettore, Devis Dori, Cosimo Maria Ferri, Roberto Giachetti, Alberto Gusmeroli, Cristian Invernizzi, Marco Maggioni, Ciro Maschio, Alessandro Melicchio, Martina Nardi, Martina Parisse, Pietro Pittalis, Elisa Siragusa, Serse Soverini, Nicola Stumpo.

Comunica che le parti si sono costituite: la ricorrente, onorevole Saltamartini, è assistita dall'avvocato Tiziano Ugoccioni; il proclamato eletto, onorevole Cubeddu, è assistito dall'avvocato Filomeno Montesardi. Si è altresì costituito, quale soggetto interessato, il dottor Fabio Forte, assistito dall'avvocato Francesco Pignatiello, mentre l'avvocato Adriani non si è costituita.

Avverte che i deputati Cubeddu e Saltamartini hanno presentato una ulteriore memoria, al pari del dottor Forte, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento della Giunta. Ai sensi del medesimo articolo, l'onorevole Saltamartini, l'onorevole Cubeddu, il dottor Forte e l'avvocato Adriani si sono altresì avvalsi della facoltà di prendere visione dei documenti depositati dalle controparti.

Invita quindi le parti e i soggetti interessati ad entrare nella Sala.

(Le parti e i soggetti interessati vengono introdotti in Aula).

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che, a norma dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento, nella relazione introduttiva il relatore, onorevole Cristian Invernizzi, si limiterà ad esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi, e prenderanno la parola, come da prassi, dapprima il candidato Forte, quindi, essendo assente la candidata Adriani, la ricorrente Saltamartini e da ultimo il deputato eletto, onorevole Cubeddu, assistiti dai rispettivi rappresentanti, con facoltà di replicare per una volta, a norma dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Giunta.

Avverte che gli interventi dovranno essere attinenti alla questione all'ordine del giorno della seduta pubblica, e che, come convenuto all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 marzo 2020, gli interventi delle parti o dei loro rappresentanti dovranno essere contenuti in un massimo di trenta minuti e la durata delle repliche in un massimo di cinque minuti.

Ricorda che, in base alla costante prassi, i componenti la Giunta potranno rivolgere le loro domande alle parti e ai soggetti interessati, o ai rispettivi rappresentanti, su specifiche questioni, per il tramite del presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina della seduta.

Avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 9 giugno u.s., si è altresì convenuto – alla luce delle disposizioni vigenti in tema di accesso alle sedi della Camera a seguito dell'emergenza sanitaria e previo consenso del Presidente della Camera – che la pubblicità della seduta pubblica sia assicurata mediante la trasmissione televisiva in diretta sul canale satellitare e sulla web-TV della Camera, senza l'accesso di pubblico alla sala, oltre naturalmente alla redazione del resoconto stenografico.

Esorta infine tutti i presenti ad osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni per la gestione dell'emergenza Covid 19 all'interno delle sedi della Camera dei deputati.

Invita il relatore, onorevole Invernizzi, a svolgere la relazione introduttiva.

Cristian INVERNIZZI (LEGA), *relatore*, svolge la relazione introduttiva.

Intervengono il candidato Fabio Forte e il suo rappresentante, avvocato Pignatiello, la ricorrente Barbara Saltamartini e il suo rappresentante, avvocato Ugoccioni, e, infine, il deputato eletto Sebastiano Cubeddu e il suo rappresentante, avvocato Montesardi.

Svolgono una breve replica gli avvocati Pignatiello, Ugoccioni e Montesardi, nonché il deputato Cubeddu.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, constatato che nessun componente della Giunta chiede di intervenire, invita le parti e i soggetti interessati ad uscire dalla Sala, cui saranno successivamente riammessi alla ripresa dell'udienza pubblica.

Sospende, quindi, l'udienza pubblica per consentire alla Giunta di riunirsi in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 13.40.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la Giunta, riunita in camera di consiglio, ha assunto la seguente deliberazione:

« La Giunta delle Elezioni,

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in camera di consiglio;

respinge

il ricorso presentato dalla candidata Barbara Saltamartini e, respinto ogni contrario avviso *in procedendo* e nel merito,

delibera

di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione per il collegio uninominale

n. 12 della XV circoscrizione Lazio 1 del deputato Sebastiano Cubeddu.

Così deciso in Roma, Palazzo Montecitorio, alle ore 13.39 ».

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, poiché la camera di consiglio ha deciso per la proposta di convalida dell'onorevole Cubeddu, vista la posizione espressa dal relatore onorevole Invernizzi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del regolamento occorre nominare un diverso

relatore per l'Assemblea tra i componenti la Giunta favorevoli alla convalida. Concordando la Giunta, designa a tal fine l'onorevole Stumpo.

La Giunta concorda.

La seduta pubblica termina alle 13.45.

N.B.: *Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	24

SEDE REFERENTE

Lunedì 22 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2020.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che è in corso, presso la Giunta per le elezioni della Camera una importante seduta con vota-

zioni nella quale non sono consentite sostituzioni. Sottolinea come per tale ragione i colleghi Pittalis e Bartolozzi non possano prendere parte ai lavori della Commissione Giustizia. Invita quindi la presidenza a contattare il presidente della Giunta per le elezioni al fine di coordinare i lavori di entrambi gli organi parlamentari per consentire la partecipazione di tutti i commissari ad entrambi i lavori.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel dichiarare di essere a conoscenza della concomitanza dei lavori parlamentari, accoglie la proposta del collega Costa al fine di consentire, anche a deputati di altri gruppi, di partecipare ai lavori della Commissione.

Ciò premesso, comunica che sono pervenute 138 proposte emendative (*vedi allegato*). Segnala che la presidenza ne ha effettuato il vaglio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento – che esclude l'ammissibilità di emendamenti che non siano « strettamente attinenti alla materia del decreto legge » – e del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – il quale precisa che la materia

« deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento legislativo ». Evidenzia che, sulla base di tali criteri, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Costa 1.9, limitatamente alle lettere *c)* e *d)*, in quanto recante un differimento della nuova disciplina in materia di prescrizione del reato; gli analoghi Costa 1.8 e 1.14, limitatamente alle lettere *c)* e *d)*, in quanto recanti una sospensione dell'efficacia della nuova disciplina in materia di prescrizione del reato; Costa 1.25, in quanto incidente sulla nuova disciplina della prescrizione del reato nell'ambito di una delega volta all'efficienza del processo penale; Costa 1.7, limitatamente alla parte consequenziale, in quanto reca una nuova disciplina della sospensione della prescrizione del reato; Costa 2-*sexies*.01, in quanto incide sui presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere; Costa 2-*sexies*. 02, in quanto incide sulla disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; Costa 2-*sexies*.03 e 2-*sexies*.04, in quanto recano modifiche alla disciplina del reato di abuso di ufficio di cui all'articolo 323; Turri 3.6, che incide sulla disciplina dei presupposti dell'affidamento condiviso dei figli minori nelle cause di separazione, divorzio e convivenza; Vanessa Cattoi 3-*bis*.01, che reca disposizioni in materia di assunzione di personale non dirigenziale degli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento; Turri 4.8, che incide sull'applicazione del principio di irretroattività per le sanzioni amministrative; gli identici Costa 5.01 e Varchi 5.02 in quanto relativi all'indennità annuale per i magistrati onorari; Costa 5.03, in quanto recante disposizioni temporanee in materia di trattamento dei magistrati onorari; Turri 7.02, in quanto introduce una nuova disciplina sul diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche; gli analoghi Turri 7.04 e 7.05, che recanti disposizioni in materia di vigilanza nelle strutture socio-assistenziali educative. Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 12.30 della giornata odierna.

Enrico COSTA (FI) sottolinea come in ordine al provvedimento in esame sia stata già evidenziata la compressione esercitata sul diritto dei parlamentari di esaminare lo stesso provvedimento e precisa che tale questione sarà sottoposta al Presidente della Camera dei deputati. Nel rilevare come il Senato abbia esaminato il provvedimento per oltre 45 giorni ed abbia dichiarato ammissibili emendamenti di contenuto analogo a quelli che, contrariamente, in questa sede sono stati dichiarati inammissibili, ritiene che la compressione sia duplice: di carattere cronologico e di carattere contenutistico. Evidenzia come al Senato il tema della prescrizione sia stato considerato non estraneo a quelli trattati dal provvedimento. In proposito sottolinea che il provvedimento in esame si riferisce ad una fase emergenziale e sottolinea come la sospensione della prescrizione sia stato oggetto di ordinanze di remissione alla Corte costituzionale proprio per come è stato trattato il tema della prescrizione nella fase dell'emergenza. Ritiene che un altro tema da non poter considerare estraneo al dibattito sia quello della riparazione per ingiusta detenzione. Rammenta infatti che il provvedimento interviene in ordine alla custodia cautelare e alla detenzione domiciliare. Si domanda quindi per quale ragione la riparazione per ingiusta detenzione, che deve essere effettuata nei confronti di coloro che sono stati incarcerati ingiustamente, non debba essere considerato un tema compatibile con il decreto-legge in esame. Ritenendo pertanto che tali questioni siano *ictu oculi* ammissibili, preannuncia la presentazione di un ricorso avverso la decisione della presidenza. Nell'evidenziare inoltre che presso l'altro ramo del Parlamento sono stati dichiarati ammissibili, con la complicità del Governo, anche alcuni emendamenti che introducevano materie totalmente estranee al provvedimento, quali ad esempio quello relativo alla revoca del cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia, sottolinea come ai parlamentari dell'opposizione alla Camera non venga assicurata la stessa disponibilità che invece viene garantita al Governo e

alla maggioranza al Senato. Ritiene da ultimo che anche gli emendamenti concernenti la questione relativa alla magistratura onoraria possano essere dichiarati ammissibili.

Ingrid BISA (LEGA), nel condividere le osservazioni del collega Costa, si domanda per quale ragione la presidenza abbia dichiarato inammissibili emendamenti proposti dal suo gruppo che per tipologia di materia sono certamente pertinenti alle questioni che il provvedimento affronta, mentre presso l'altro ramo del Parlamento, con il *placet* del Governo, si siano inseriti con emendamenti argomenti totalmente nuovi quali, ad esempio, quello del sistema di protezione dei minori dai rischi di *cyberspazio*. Chiede pertanto che le siano rese disponibili le motivazioni poste alla base della dichiarazione di inammissibilità effettuata dalla presidenza al fine di poter predisporre gli opportuni ricorsi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni della collega Bisa, sottolinea come presso l'altro ramo del Parlamento siano stati aggiunti al provvedimento articoli su argomenti come il controllo parentale o i testimoni di giustizia, che in realtà esulavano dal contenuto originario del decreto legge. Con riferimento all'introduzione delle disposizioni in materia di testimoni di giustizia, sottolinea come le stesse riproducano il contenuto di una proposta di legge all'esame della Commissione, sulla quale vi era anche l'intenzione di raccogliere l'assenso per procedere in sede legislativa. Non comprende la *ratio* dell'inserimento di tale articolo aggiuntivo il cui contenuto dichiara di condividere e ritiene che la maggioranza, con una grave violenza istituzionale, sviscerali la nobiltà dell'intento perseguito dalla disposizione in discussione. In proposito, inoltre, sottolinea che l'articolo introdotto al Senato prevede la scadenza dell'efficacia della disposizione al venir meno dell'emergenza Covid. A suo avviso tale previsione è priva di senso logico e sottolinea come meglio sarebbe stato prevedere che la stessa avesse effi-

cacia fino all'approvazione di una legge organica sulla materia. Stigmatizza, da ultimo, la condotta dell'Esecutivo che, nel predisporre il decreto legge, ha posto accanto ad una disposizione necessaria, come quella volta ad evitare che i boss che per l'emergenza pandemica sono stati posti agli arresti domiciliari possano non tornare in carcere, con altre che non sono ad esse assimilabili, predisponendo un provvedimento così eterogeneo che a suo avviso non avrebbe dovuto essere firmato dal Presidente della Repubblica.

Roberto TURRI (LEGA) concorda con la richiesta della collega Bisa di poter conoscere le motivazioni poste alla base della dichiarazione di inammissibilità della presidenza, sottolineando che le stesse sono necessarie per predisporre gli eventuali ricorsi.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel ribadire che il termine per la presentazione degli eventuali ricorsi è fissato alle ore 12.30 della giornata odierna, fa presente che i criteri posti alla base della dichiarazione di inammissibilità, come già precisato all'inizio della seduta, sono l'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento – che esclude l'ammissibilità di emendamenti che non siano « strettamente attinenti alla materia del decreto legge » – e il punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – il quale precisa che la materia « deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento legislativo ». Per quanto riguarda, invece, i tempi a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento, stigmatizza la compressione dei tempi d'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, sottolineando al contempo che tale compressione non dipende dalla sua volontà né da quella del Presidente della Camera che per le vie formali ha fatto presente in diverse occasioni la necessità che entrambi i rami del Parlamento dispongano di tempo congruo per esaminare i provvedimenti di urgenza. Relativamente al vaglio di ammissibilità

effettuato dal Senato, sottolinea come la presidenza non possa sindacare le scelte adottate dall'altro ramo del Parlamento, e ribadisce che è suo compito attenersi, come ha sempre fatto, ai criteri che il Regolamento della Camera impone ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative. Invita quindi i gruppi a far pervenire prontamente i propri ricorsi per consentirne una attenta valutazione. In attesa, quindi, di contattare il presidente della Giunta delle elezioni per poter coordinare i lavori dei due organi al fine di consentire a tutti i parlamentari di partecipare ad entrambi i lavori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 14.15.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in relazione ai ricorsi prevenuti avverso le declaratorie di inammissibilità pronunciate nella seduta antimeridiana, chiarisce che la presidenza – nel rispetto dell'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento e del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – ha ritenuto ammissibili le proposte emendative incidenti comunque sulle discipline prese in considerazione dal provvedimento di urgenza e le proposte emendative comunque legate all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Sulla base di tali criteri, la presidenza ritiene di riammettere: l'emendamento Turri 3.6, che incide sulla disciplina dei presupposti dell'affidamento condiviso dei figli minori nelle cause di separazione, divorzio e convivenza, nella fase emergenziale e l'articolo aggiuntivo Costa 5.03, in quanto recante disposizioni temporanee in materia di trattamento in servizio dei magistrati onorari per accelerare i procedimenti sospesi a causa dell'emergenza Covid-19. La presidenza ritiene altresì di riammettere l'emendamento Costa 1.7, in quanto le modifiche alla disciplina della prescrizione sono correlate alla nuova disciplina delle operazioni di stralcio delle intercettazioni, introdotta dallo stesso emendamento.

Fa presente che gli onorevoli Siracusano e Pittalis hanno comunicato di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma degli onorevoli Costa e Bartolozzi, che l'onorevole Bellucci ha chiesto di sottoscrivere tutti gli emendamenti del gruppo Fratelli d'Italia, e che l'onorevole Mollicone ha chiesto il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 6.10 e la sottoscrizione dell'emendamento 6.11 Varchi.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede alla relatrice di specificare se il parere contrario su tutte le proposte emendative è da intendersi dettato dal merito delle stesse ovvero se esso sia motivato da ragioni di tempo. Nel caso in cui il parere contrario attenga al merito delle proposte emendative, preannuncia interventi di carattere ostruzionistico su tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) interviene per chiedere la correzione di un refuso contenuto nel testo dell'emendamento 2.10 a sua prima firma.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, nel comprendere le ragioni della deputata Bartolozzi, conferma il parere testé espresso, ricordando che il provvedimento d'urgenza in esame scadrà prossimo 29 giugno e riconoscendo comunque come sia diritto della deputata intervenire su ogni singolo emendamento presentato.

Giusi BARTOLOZZI (FI), dopo aver sottolineato di sapere perfettamente che è suo diritto intervenire ogni qualvolta lo ritenga opportuno, rinnova la sua richiesta di chiarimento delle ragioni sottostanti il parere contrario su tutte le proposte emendative. Precisa che conoscere il pensiero della relatrice e del rappresentante

del Governo sul merito degli emendamenti è utile per comprendere se ci siano i margini per un'eventuale trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno per l'Assemblea.

Enrico COSTA (FI) ricorda alla collega Bartolozzi che il ruolo della relatrice non è quello di pensare, ma di eseguire. Essendo note a tutti le dinamiche di Assemblea, chiede che la relatrice chiarisca quali sono i temi sui quali sarà possibile dialogare, al fine di comprendere quali emendamenti possano essere trasformati in ordini del giorno. Altrimenti preannuncia l'intenzione di protrarre gli interventi nel dibattito per tutta la notte.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente come si stiano chiedendo indicazioni in merito agli argomenti sui quali possa essere possibile con ordini del giorno un impegno del Governo per provvedimenti legislativi futuri.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI assicura la massima disponibilità del Governo a dialogare per valutare quali argomenti potranno essere eventualmente inseriti in ordini del giorno da accogliere in Assemblea.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, dopo aver preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua prima firma, che interviene sulla disciplina di riforma delle intercettazioni, allungando i termini della sua entrata in vigore, chiede che su di esso sia fatta particolare attenzione. Ricorda che in base alla normativa in vigore, alcuni atti, pur non essendo segreti, non possono essere divulgati; uno di questi è l'ordinanza di custodia cautelare che, al suo interno, può contenere centinaia di pagine di intercettazioni telefoniche non ancora periziate. La nuova normativa in materia di intercettazioni, tuttavia, prevede che le ordinanze di custodia cautelare potranno

essere pubblicate integralmente in violazione, a suo avviso, della presunzione di innocenza. Si legittima, in pratica, il giornalista a fare un « copia e incolla » delle ordinanze, la cui pubblicazione, dal momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, non sarebbe più un reato. Precisa che il suo emendamento è finalizzato a evitare l'entrata in vigore di questa specifica norma e che avrebbe gradito un segnale di attenzione da parte della relatrice e del Governo, stante la delicatezza della materia. Riferisce che la denominazione di molte inchieste giudiziarie si rifà spesso al nome di persone ivi implicate, che restano, pertanto, indissolubilmente associate ad esse, come avvenuto all'*ex* parlamentare Cera, implicato in un'inchiesta infelicitamente denominata « C'era una volta ». Conclude chiedendo che sul suo emendamento sia posta una particolare attenzione, ai fini di una futura valutazione del suo contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Costa 1.2 e 1.3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, sottolinea che il termine del 31 agosto 2020 previsto dal provvedimento in esame risulta del tutto incongruo. A tal fine, l'emendamento in esame prevede un differimento del termine, rispetto al quale chiede un atto di respiscenza da parte della maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Paolini 1.4, nonché gli emendamenti Costa 1.5 e 1.6.

Enrico COSTA (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.7, che riguarda il tema della prescrizione. Segnala che con l'emendamento si propone di reintrodurre la disciplina prevista dalla legge di riforma dell'allora Ministro della Giustizia Orlando. Ricordando che un emendamento di contenuto analogo è stato respinto al

Senato con un solo voto di differenza, segnala che è già depositata una proposta di legge sulla materia, di cui si attende la calendarizzazione. Evidenzia che la maggioranza intende risolvere la questione con il cosiddetto lodo Conte-*bis* da inserire in un disegno di legge in materia di giustizia, di cui tuttavia non si conoscono i tempi di esame presso la Camera. Auspica che il gruppo del Partito democratico possa votare a favore dell'emendamento in esame, che riflette posizioni a suo tempo condivise dagli stessi colleghi del Partito democratico. Ribadisce, infine, che l'approvazione dell'emendamento ripristinerebbe la disciplina della riforma a suo tempo introdotta dal Ministro Orlando, che rappresenta comunque un male minore rispetto al testo proposto dall'attuale Ministro della Giustizia Bonafede.

Cosimo Maria FERRI (IV), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento Costa 1.7, evidenzia che si tratta di una scelta di coerenza rispetto alla riforma approvata a suo tempo dal Ministro Orlando, nonché con il cosiddetto lodo Annibaldi. Rileva, altresì, che non sono ancora chiari i contorni della riforma delineata dal Ministro Bonafede relativa alla riduzione dei tempi dei processi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega sull'emendamento in esame, ribadisce il mutamento di posizione del Partito democratico, che si è uniformato alle scelte del partner di maggioranza per ragioni di mero opportunismo politico. Evidenzia, altresì, che la disciplina proposta dal provvedimento in esame, lungi dall'accelerare i tempi del processo, condannerà gli imputati a subire *sine die* lo stigma del procedimento giudiziario. Auspica, quindi, il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico sull'emendamento Costa 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.7, 1.10 e 1.11, nonché gli emendamenti Turri 1.12 e 1.13, Costa 1.20, 1.15 e 1.16.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'emendamento a propria firma 1.18, sottolinea che esso prevede il differimento dell'entrata in vigore della disciplina del *trojan*. Al riguardo, rileva che quella proposta dalla maggioranza è una disciplina disorganica, che assimila uno strumento estremamente impattante come il captatore informatico allo schema delle intercettazioni ambientali: mentre queste ultime, però, sono essenzialmente statiche, il *trojan* consente, non solo di captare la voce, ma anche di sottrarre o introdurre documenti in un computer. Sottolinea che, mentre le perquisizioni implicano sempre la stesura di un verbale, l'utilizzo del *trojan* non prevede alcuna garanzia. Pertanto, ribadisce che con l'emendamento si intende differire l'entrata in vigore delle disposizioni sul *trojan* in modo da predisporre una revisione organica di tutta la materia. Sottolineando che il gruppo Movimento 5 stelle dimostra di non avere alcun rispetto per le garanzie dei cittadini in materia di giustizia, rileva l'impossibilità, per il proprio gruppo, di collaborare con la maggioranza sui temi della giustizia, almeno fin tanto che risulteranno prevalenti queste posizioni giustizialiste.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.18 e 1.17.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.19 e associandosi alle considerazioni del collega Paolini, sottolinea che l'emendamento in esame mira ad attrezzare gli uffici delle Procure del necessario personale tecnico nonché dei fondi per assumerlo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Turri 1.19 e Varchi 1.21.

Anna Rita TATEO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Turri 1.22, di cui è cofirmataria, sottolinea che esso presenta un contenuto analogo all'emendamento Turri 1.19, mirando a dotare le Procure del personale tecnico e delle ri-

sorse economiche per assolvere ai compiti previsti dal provvedimento in esame. Preannuncia, quindi, che nel caso in cui venisse respinto, l'emendamento sarà trasformato in un ordine del giorno, di cui auspica l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Turri 1.22 e Varchi 1.23 e 1.24.

Anna Rita TATEO (LEGA) non comprende le ragioni per le quali la relatrice ed il rappresentante del Governo abbiano espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Turri 1.01, del quale è cofirmataria, che riproduce una analoga proposta emendativa già respinta al Senato. Sottolinea che tale articolo aggiuntivo è volto a contrastare la pedopornografia, problematica che durante l'emergenza Covid è emersa ancor più nella sua gravità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Turri 1.01, l'emendamento Potenti 1-bis.1, l'articolo aggiuntivo Turri 1-bis.01, nonché gli emendamenti Turri 2.1 e Paolini 2.2.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.3, rammenta che l'articolo 2 del provvedimento apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi di necessità e della detenzione domiciliare in deroga. Sottolinea come non può ritenersi che tale articolo costituisca il fulcro del provvedimento, in quanto il decreto-legge all'esame della Commissione è un « decreto *omnibus* », ma ritiene che tale articolo da un punto di vista politico sia molto importante. Rileva infatti come lo stesso abbia consentito alla maggioranza di trovare un accordo che consentisse che le mozioni di sfiducia al ministro Bonafede fossero respinte. Nel dettaglio tale articolo fa confluire all'interno del decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 29 del 2020 che, qualora non fosse stato unificato al provvedimento in esame, avrebbe potuto avere un *iter* più lungo che avrebbe consentito di apportare migliora-

menti al testo. In proposito, ritiene che sarebbe stato utile che la relatrice avesse rassicurato in ordine ad una correzione del testo che invece non sarà effettuata dal legislatore, ma che verrà predisposta dalla Consulta. Ricorda, infatti, che due tribunali di sorveglianza hanno sollevato sul testo questione di legittimità e che sono stati avanzati molteplici rilievi sulla materia, oltre che da parte delle opposizioni, dal Consiglio superiore della Magistratura. Fa presente che l'emendamento a sua prima firma 2.3, nel sostituire la parola « ventiquattro » con la seguente « quarantotto » tenta di ampliare il termine entro il quale deve essere concesso il permesso di necessità da parte della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione nazionale antimafia. Sottolinea infatti come chiedere ad una procura di esprimere un parere in ventiquattro ore significhi di fatto svuotare lo stesso di contenuto, in quanto il termine di ventiquattro ore non è a suo avviso idoneo a verificare la colleganza del condannato con il territorio. Rileva quindi che con un termine così ristretto, la Direzione distrettuale antimafia e la Direzione nazionale antimafia potranno soltanto inoltrare le carte già contenute nel fascicolo. Sottolinea inoltre che l'emendamento riprende una delle osservazioni contenuta anche nel parere approvato dal Consiglio superiore della Magistratura sul decreto-legge 29 del 2020. A suo avviso è privo di giustificazioni formulare una proposta di parere contrario su un tema tecnico che risponde a esigenze formulate da magistrati che operano sul campo. Nel ritenere la propria proposta emendativa di buon senso, rendendo possibile ciò che lo stesso Esecutivo persegue, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a manifestare la disponibilità di discutere sull'argomento. In tal caso il suo gruppo parlamentare potrebbe determinarsi in maniera diversa su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) invita i colleghi della maggioranza a valutare favorevolmente l'emendamento Bartolozzi 2.3, di contenuto analogo all'emendamento

a sua firma 2.2, testé respinto dalla Commissione. A suo avviso la maggioranza con il proprio atteggiamento riesce a rovinare anche le cose buone che fa. Precisa che l'emendamento a sua firma prevedeva la sostituzione della parola «ventiquattro» con la parola «settantadue» per consentire che le richieste siano valutate anche qualora arrivassero di venerdì. Nel prendere atto della reiezione della sua proposta emendativa, auspica che almeno quella della collega Bartolozzi, che prevede un termine più stretto, venga accolta, per ridurre il danno posto in essere dall'Esecutivo. Evidenzia inoltre che molto spesso problemi di comunicazione possono portare a gravi conseguenze, come è accaduto nel caso della scarcerazione del boss Zagaria. Per tale ragione ritiene necessario approvare l'emendamento in discussione, che non reca costi per lo Stato.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ribadire di avere già manifestato la propria disponibilità al dialogo, sottolinea che la questione potrà essere approfondita attraverso la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Evidenzia quindi che il termine di ventiquattro ore è già previsto e che a volte, proprio per la natura del permesso, un termine più lungo per la concessione dello stesso sarebbe inutile. Ritiene tuttavia che, qualora si volesse ampliare il termine, sarebbe opportuno fare un coordinamento in un'ottica di sistema. Sottolinea, inoltre, che prevedere dei tempi più lunghi potrebbe determinare in casi particolari, quali ad esempio la partecipazione ad un funerale o la visita ad un congiunto morente, l'inutilità del permesso stesso.

Giusi BARTOLOZZI (FI), pur ringraziando il sottosegretario, dichiara di non condividere quanto da lui affermato. Osserva infatti che già la norma prevede che possano ricorrere esigenze di motivata eccezionale urgenza, mentre l'emendamento si riferisce a permessi di routine. Non condivide neanche la necessità di mettere a sistema la disposizione in quanto la norma, che si riferisce ai casi di

cui all'articolo 41-*bis*, ha natura eccezionale. Ciò detto, nell'apprezzare l'apertura del rappresentante del Governo, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo parlamentare di un ordine del giorno in Assemblea sulla materia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ribadisce che il termine di ventiquattro ore è in certi casi eccessivamente stringente e sottolinea come tali casi siano quelli che interessano maggiormente la collettività. Ritiene quindi che, se il Parlamento vuole mettere gli uffici giudiziari in condizioni di effettuare realmente degli accertamenti, deve prevedere un termine maggiore.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.3.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.4, sottolinea come lo stesso sia volto a prevedere che le disposizioni relative ai permessi di necessità si applichino anche per i detenuti in stato di custodia cautelare e in stato di giudizio e non soltanto per quelli per i quali vi è stata una sentenza di condanna. Nel ribadire che, qualora il decreto-legge n. 29 del 2020 non fosse confluito all'interno del procedimento in esame, il Parlamento avrebbe potuto esaminarlo con maggiore attenzione, ritiene impossibile che non si possa trovare una convergenza su temi tecnici e chiede al rappresentante del Governo dei chiarimenti sulla questione.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.4.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.5 in tema di efficientamento del sistema, con il quale si prevede che i permessi concessi ai detenuti per i delitti previsti dall'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale e a detenuti sottoposti al regime previsto all'articolo 41-*bis* siano comunicati mensilmente al procuratore della repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Sottolinea come il

provvedimento intervenga sul piano tecnico e, nel rilevare come la disposizione coinvolga soggetti ad alto spessore criminale, evidenzia l'importanza di una maggiore tempestività.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 2.5, Varchi 2.6, 2.7 e Turri 2.8.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.9 che rappresenta l'ennesimo tentativo di migliorare, dal punto di vista tecnico, il provvedimento in esame, rammentando peraltro il giudizio che del legislatore ha dato la VI Commissione del Consiglio Superiore della magistratura. Evidenzia in particolare, con riguardo alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, che in questo caso viene dato il termine eccessivamente stringente di 24 ore per la richiesta di parere avanzata dal magistrato di sorveglianza o dal tribunale di sorveglianza al Procuratore nazionale antimafia e al contrario il termine troppo lungo di quindici giorni per la sua formulazione. Ritiene infatti che tali termini vadano inseriti in un sistema coerente, soprattutto se l'esigenza è quella di consentire al detenuto di accedere al permesso in tempi ragionevoli e di garantire il diritto del magistrato ad acquisire tutti gli atti necessari, concedendogli un tempo congruo per farlo. Nel concordare con le considerazioni del sottosegretario Ferraresi con riguardo alla necessità di intervenire coerentemente su tutti i termini, come si prefigge di fare il suo emendamento 2.9, ritiene tuttavia che la disposizione di cui all'articolo 2 contraddica le sue parole.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) anticipa il suo intervento, dal momento che il successivo emendamento 2.10 a sua prima firma è sostanzialmente analogo a quello della collega Bartolozzi. Dissente tuttavia parzialmente sulla soluzione adottata dalla collega, che mantiene il termine troppo esiguo di due giorni per il parere reso dal procuratore della Repubblica e invece riduce eccessivamente da quindici a quattro

giorni il termine per il parere reso dal Procuratore nazionale antimafia. Rileva inoltre, anche se non direttamente attinente al contenuto degli emendamenti in questione, il problema dell'identificazione del giudice competente nel caso in cui la condanna sia frutto di un cumulo. Chiede pertanto l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.10 o, in alternativa, dell'emendamento 2.9 della collega Bartolozzi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 2.9, Paolini 2.10 e Bartolozzi 2.11.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.12, sottolineando che si tratta di un argomento al quale Forza Italia tiene molto e che dovrebbe rappresentare un obiettivo condiviso, vale a dire quello di evitare la scarcerazione di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tiene in particolare a sottolineare la falsità di quanto affermato dai colleghi della maggioranza con riguardo all'articolo 123 del decreto cosiddetto « Cura Italia » che, secondo loro, non avrebbe determinato la scarcerazione dei detenuti condannati per mafia, in presenza di un reato ostativo. Precisa infatti che i colleghi della maggioranza e del Governo hanno evidentemente dimenticato quanto in più occasioni dichiarato dalla Corte di Cassazione in merito ai casi di scioglimento del cumulo di condanna, in cui il detenuto abbia già scontato la pena per il reato più grave. Fa presente infatti che in tali casi l'articolo 123 del citato decreto comporterebbe la scarcerazione anche di tali soggetti, benché molto pericolosi. Nel riconoscere che l'emendamento a sua prima firma 2.12 avrebbe potuto essere formulato in una maniera più adeguata, tiene comunque a sottolineare l'importanza del principio ad esso sotteso, vale a dire quello di evitare la scarcerazione per i soggetti condannati per reati per i quali sia stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Pertanto si di-

chiara disponibile a ritirare l'emendamento per trasferirne il contenuto in un ordine del giorno se il Governo manifestasse la disponibilità ad accoglierlo. Tiene infine a precisare come i soggetti condannati per mafia non debbano essere scarcerati, per andare agli arresti domiciliari, salvo il caso in cui le strutture sanitarie non siano in grado di garantire il diritto alle cure, che è un diritto sacrosanto per tutti i detenuti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) dichiara la propria volontà di fare proprio l'emendamento Bartolozzi 2.12, nel caso in cui la collega lo dovesse ritirare. Nell'evidenziare nuovamente il clamoroso errore compiuto con la circolare del DAP del 21 marzo scorso, fa presente che l'emendamento Bartolozzi 2.12 è strettamente connesso con la questione già posta in precedenza del giudice competente in caso di cumulo di condanne ai sensi dell'articolo 165, comma 4, del codice di procedura penale. Ritiene infatti che la maggioranza non ne abbia tenuto conto o non fosse a conoscenza della questione, quando ha formulato la disposizione dell'articolo 123 del decreto Cura Italia. Esprime pertanto la convinzione che l'emendamento 2.12, seppure non intervenga in maniera organica sull'argomento e non citi esplicitamente il richiamato articolo del codice di procedura penale, potrebbe comunque risolvere il problema, consentendo che i soggetti condannati per reati mafiosi possano essere scarcerati solo in presenza di gravi condizioni di salute. Sottolinea inoltre che né il Ministro Bonafede né i vertici del DAP hanno ritenuto di assumere alcuna iniziativa, nei mesi precedenti l'epidemia, per prevenire il contagio all'interno delle carceri, eventualmente approntando padiglioni aggiuntivi o strutture temporanee per l'accoglienza dei contagiati. Chiede infine di approvare l'emendamento 2.12 nell'ottica dell'adozione di norme tecnicamente corrette.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2.12.

Giusi BARTOLOZZI (FI) torna sul tema già affrontato, rilevando come l'emendamento a sua prima 2.13 intervenga, diversamente dal precedente, non sull'articolo 123 del decreto Cura Italia, ma direttamente sull'articolo 2 del provvedimento in esame, evidenziando come, in conseguenza della mancata risposta del sottosegretario alla sua richiesta, i toni siano destinati ad inasprirsi. Rammenta inoltre che nel corso dell'audizione presso la Commissione bicamerale antimafia, il direttore generale dei detenuti, dottor Giulio Romano, ha ammesso che la nota del DAP del 21 marzo scorso aveva una funzione di sollecitazione nei confronti dei magistrati di sorveglianza e dei tribunali di sorveglianza, evidentemente al fine di evitare eventuali responsabilità in caso di contagi da Covid-19. Evidenzia come tale sollecitazione sia stata prontamente raccolta dai destinatari, dal momento che delle 500 scarcerazioni avvenute negli ultimi mesi soltanto 2 sono precedenti alla data della circolare. Rammenta altresì che lo stesso dottor Romano ha ammesso di aver parlato del contenuto della circolare, prima della sua emanazione, con i più stretti collaboratori del Ministro Bonafede. Pertanto ritiene evidente che quando il ministro Bonafede afferma di non essere stato a conoscenza della predetta circolare stia mentendo, a meno di non ritenere che si circonda di sottoposti che gli tengano nascoste importanti informazioni da loro ricevute. Si domanda inoltre perché il Governo non cerchi di correggere il grave errore commesso, anche aprendosi al contributo dell'opposizione, invece di dimostrare un atteggiamento di chiusura che inevitabilmente inasprirebbero i toni del dibattito sia in Commissione sia in Aula. Considera tale atteggiamento non comprensibile, tanto più che il Governo ha l'evidente volontà di risolvere il problema, essendo addirittura intervenuto con un provvedimento retroattivo, con evidenti profili di incostituzionalità, peraltro prevedendo nella procedura l'intervento di un soggetto terzo. Ribadendo che, contrariamente a quanto dichiarato dal Governo e dalla maggioranza, anche la disposizione

dell'articolo 123 ha comportato la scarcerazione di soggetti detenuti per mafia, nel riconoscere l'onestà intellettuale del collega Verini, lo invita tuttavia ad evitare di coinvolgere sull'argomento il Presidente della Repubblica, la cui firma sarebbe la dimostrazione che il provvedimento non presenta profili di incostituzionalità. Precisa infatti che il Presidente della Repubblica è tenuto a firmare, salvo che non si configuri una palese violazione della Costituzione, rammentando peraltro che la firma del Quirinale è stata posta su due distinti decreti, il n. 28 e il n. 29 del 2020, poi confluiti nell'unico provvedimento dell'esame della Commissione, i cui contenuti sono stati ampliati nel corso dell'esame al Senato.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel dichiararsi perplesso per le considerazioni ascoltate, ribadisce comunque la propria disponibilità, già dichiarata nel suo intervento precedente, a valutare con attenzione i temi che l'opposizione ritenga maggiormente sensibili, riconoscendo comunque le prerogative dell'opposizione e il suo diritto a contrastare il provvedimento in Commissione e anche in Assemblea.

Gianluca CANTALAMESSA (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario per il suo intervento, fa notare come si tratti di una disponibilità formale e non sostanziale, per la quale occorrono fatti concreti.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI evidenzia che non può dimostrare la disponibilità dichiarata nella sede attuale, dal momento che gli ordini del giorno vengono presentati ed esaminati durante l'esame dell'Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che, se il sottosegretario Ferraresi avesse dichiarato la propria disponibilità già sull'emendamento a sua prima firma 2.12, lo avrebbe ritirato e non avrebbe alzato il tono del confronto, spostandosi dal versante tecnico a quello politico, nell'illustrazione dell'emendamento a sua prima firma 2.13.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nell'evidenziare la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, fa presente al collega Cantalamessa che l'esame degli ordini del giorno avviene in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) a fronte della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo ritira l'emendamento a sua prima firma 2.13 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 2.14.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2-*bis*.1 riferisce di non essere aprioristicamente contraria al contenuto degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto in titolo; tuttavia ritenendo che essi siano scritti male, gli emendamenti soppressivi a sua firma vanno intesi come un invito alla riscrittura. Si augura che sui successivi emendamenti, finalizzati a correzioni di carattere tecnico, possa esserci un proficuo confronto.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-*bis*.1.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-*bis*.2, che interviene sulle ipotesi di revoca. Invitando ad un maggior rispetto del riparto delle competenze, rileva che il tribunale di sorveglianza è l'unico soggetto competente a valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-*bis*.2.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-*bis*.3, volto a specificare quale sia l'autorità sanitaria regionale che l'autorità giudiziaria deve sentire prima di provvedere. Sottolinea che si tratta di un emendamento tecnico, di buon senso e privo di connotazioni politiche.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) conferma che, in mancanza di una specificazione sull'autorità sanitaria da sentire, si produrrebbe un vuoto normativo che potrebbe dar adito a successive impugnazioni del provvedimento.

Giusi BARTOLOZZI (FI) aggiunge che non inserire la specifica da lei proposta nella norma, lascerebbe totale arbitrio ai magistrati che resterebbero liberi di decidere sulla base di valutazioni personali.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-bis.3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra il suo emendamento 2-bis.4, volto a sanare un errore tecnico legato all'omissione di un termine per il rilascio delle informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta. Sottolinea che occorre dare tempi certi al magistrato che deve stabilire sulle misure di detenzione. Qualora il giudice provveda infatti alle misure di detenzione, in assenza di parere, da rilasciare in un tempo prestabilito, è prevedibile che possano esserci impugnazioni del provvedimento. Raccomanda quindi l'accoglimento del suo emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Paolini 2-bis.4

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-bis.5, che interviene a sanare quello che, a suo avviso, è uno dei grandissimi *vulnus* dell'ex decreto-legge n. 29 del 2020. La norma infatti non prende in considerazione il colloquio con il difensore in merito all'adeguatezza delle strutture individuate, facendo così venire meno quel sistema di garanzie che l'emendamento intende assicurare. Sottolinea che in mancanza di norme chiare, i tribunali possono comportarsi diversamente e ciò con pregiudizio dei diritti fondamentali dei cittadini, anche se detenuti. Teme che il venir meno di garanzie e regole delle procedure rappresenti la volontà di mettere in atto un processo destrutturante dell'intero sistema giudiziario. Ritenendo

necessaria una maggiore riflessione su temi così importanti, si dichiara mortificata dai tempi ristretti del dibattito che avrebbe meritato tempi più adeguati per la correzione di un decreto, a suo avviso, molto pericoloso. Conclude augurandosi che nessuno dei presenti debba in futuro dover verificare di persona, per un qualche coinvolgimento in un procedimento penale, l'assenza di garanzie per i detenuti.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 2-bis.5.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra il suo emendamento 2-bis.6, finalizzato a prevedere lo svolgimento dell'udienza camerale, con cui si assicura quel contraddittorio che manca nelle disposizioni in esame. Si tratta di uno snodo fondamentale che consente all'accusa e alla difesa di portare le proprie ragioni davanti al giudice, ragioni che in materie importanti come la libertà personale e le questioni di salute non possono essere lasciate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dubita che un provvedimento che annulla le garanzie di difesa sia stato scritto dal Ministero, ma piuttosto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da un pubblico ministero, bramosi di ricondurre agli arresti coloro che erano stati fatti uscire in forza di norme frettolose emanate in seguito all'emergenza Covid. Con la nuova disciplina, però, si fa strage delle garanzie individuali pur di tacitare l'opinione pubblica. Conclude invocando il diritto al giusto processo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), associandosi alle considerazioni della collega Bartolozzi, che ritiene sacrosante, sottolinea che la norma in esame non lascia alcuno spazio di confronto con la difesa: infatti, indipendentemente dal parere dell'autorità sanitaria, il giudice può decidere a suo totale arbitrio. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento in esame ha una chiara finalità elettoralistica, avendo l'obiettivo di porre rimedio alle scarcerazioni di importanti esponenti della criminalità

organizzata, ma reca evidenti problemi tecnici e soluzioni del tutto inadeguate. Questa approssimazione caratterizza, in realtà, tutta l'azione del dicastero della giustizia, che non è in grado neanche di garantire la necessaria tutela ai magistrati più esposti nella lotta alle mafie, come il dottor Di Matteo e il dottor Gratteri.

A tale riguardo, sottolinea l'esigenza che il Ministro Bonafede si assuma le proprie responsabilità politiche rassegnando le dimissioni, anziché scaricare le colpe sui suoi pur autorevoli collaboratori. Infine, auspica che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno che verrà presentato qualora l'emendamento in esame venga respinto, nella certezza che la Corte costituzionale boccherà la norma proposta dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 2-*bis*.6 e 2-*bis*.7, nonché gli emendamenti Potenti 2-*bis*.8 e 2-*bis*.9.

Giusi BARTOLOZZI (FI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2-*bis*.10, evidenzia che esso mira a sanare una norma chiaramente *ad personam*, introdotta per evitare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Bonafede. La norma del decreto-legge, infatti, ha un effetto retroattivo volto a sanare l'errore che ha portato alla scarcerazione di numerosi esponenti della criminalità organizzata. Ma tale obiettivo, pur condivisibile, è destinato ad essere bocciato dalla Corte costituzionale, dal momento che viola il principio fondamentale d'irretroattività. Pertanto, l'emendamento corregge questa palese violazione, fissando l'entrata in vigore della norma all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Bartolozzi 2-*bis*.10 e 2-*bis*.11.

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-*bis*.01, rileva che esso riproduce il con-

tenuto di un emendamento già presentato in occasione del decreto-legge 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2020: esso mira ad evitare che i condannati al 41-*bis* possano scontare la pena nella regione di nascita o di residenza. Evidenza che si tratta una misura giurisdizionale per fronteggiare l'allarme sociale conseguente alla condanna per reati di mafia, pienamente condivisa anche dal Procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bartolozzi 2-*bis*.01.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 2-*bis*.02, evidenziando che esso recepisce un suggerimento formulato dal collega Miceli in sede di Commissione antimafia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), preannunciando il voto di astensione della Lega sull'articolo aggiuntivo in esame, precisa che il reato di associazione mafiosa non può mai essere circoscritto ad un preciso ambito territoriale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo a prima firma Bartolozzi 2-*bis*.02, nonché l'emendamento Bartolozzi 2-*ter*.1.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2-*ter*.2, evidenziando che esso ha contenuto analogo ad un emendamento discusso in sede di esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2-*bis*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Bartolozzi 2-*ter*.2 e 2-*ter*.3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2-*ter*.4, sottolineando che esso fissa un termine di 7 giorni per fornire le informazioni relative all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuo-

vamente sottoposto alla custodia cautelare: in tal modo, a suo avviso, l'emendamento consente di evitare i malintesi prodottisi con la circolare del 21 marzo del 2020, che ha lasciato alla discrezionalità dei magistrati e alla velocità ed efficienza degli uffici giudiziari la corretta esecuzione della procedura.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Paolini 2-ter.4 e Bartolozzi 2-ter.5.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 2-quinquies.1.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustrando l'emendamento a sua prima firma 2-sexies.1, sottolinea che esso mira ad escludere per i reclusi del 41-bis la possibilità di ricevere visite dai Garanti regionali dei detenuti, lasciando questa facoltà solo ai rappresentanti dell'ufficio del Garante nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 2-sexies.1.

Manfredi POTENTI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.1, rilevando che esso mira ad eliminare l'attuale disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti a sequestri preventivi e quelli sottoposti a sequestri conseguenti a perquisizioni: rileva, infatti, che solo per i primi è prevista la sospensione dei termini processuali conseguente all'emergenza sanitaria.

Auspica, dunque, che il Governo possa sanare questa distorsione, che costituisce una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione e, come tale, sarà certamente oggetto di un giudizio di legittimità della Corte costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Potenti 3.1.

Enrico COSTA (FI) evidenzia che l'emendamento a sua firma 3.2, che interviene sul tema della prescrizione riportando all'applicazione della « legge Or-

lando », costituisce una variante dell'altra proposta emendativa a sua firma sulla prescrizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 3.2 e 3.3, Turri 3.4 e Varchi 3.5.

Ingrid BISA (LEGA) illustra la proposta emendativa Turri 3.6 della quale è cofirmataria. Sottolinea che la stessa è volta a risolvere un errore posto in essere dall'Esecutivo che nell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto una disposizione in base alla quale tutte le udienze civili sono rinviate ad una data successiva al 15 aprile del corrente anno. Rammenta che sono successivamente intervenute altre proroghe. Sottolinea che il medesimo articolo 83 prevede che la sospensione delle udienze non operasse in alcuni casi specifici. Tuttavia ritiene che tale norma fosse incompleta e sbagliata in quanto in essa si prevedeva che non vi fosse il rinvio delle udienze con le quali si regolamentava l'affido dei minori e gli obblighi alimentari. Per tale motivo i giudici hanno rinviato a settembre molte udienze relative al diritto dell'assegno di mantenimento. Evidenzia infatti che si parla di questione alimentare solo per l'assegno del coniuge e non per il mantenimento dei figli minori. Con l'articolo 3 del decreto-legge in esame ora la maggioranza intende prevedere l'esclusione dalla disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini anche per le cause relative al diritto dell'assegno di mantenimento e per quelle relative all'assegno divorzile. Sottolinea tuttavia la difficoltà nella quale si verrebbero a trovare le parti qualora il giudice avesse già rinviato l'udienza. Evidenzia un'ulteriore problematica sorta nel periodo dell'emergenza COVID relativamente a quei casi in cui un genitore, al quale normalmente il figlio minore era affidato dal tribunale solo per alcuni giorni al mese, ha dovuto partecipare in solido al mantenimento dello stesso, pur contestualmente versando al coniuge l'assegno di mantenimento. L'emendamento in discussione, che ritiene di

buon senso, è volto proprio a risolvere tale situazione. Sottolinea come in una materia così delicata il Parlamento, per non ledere l'articolo 3 della Costituzione, non dovrebbe lasciare la più ampia scelta discrezionale ai magistrati. Nel ricordare infine che la proposta emendativa in esame era stata inizialmente dichiarata inammissibile e che poi è stata reintrodotta a seguito del ricorso presentato dal suo gruppo nel quale si evidenziava che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento la materia era stata introdotta nel testo del decreto-legge, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di rivalutare il proprio parere.

La Commissione respinge l'emendamento Turri 3.6.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.7 che ritiene di puro buon senso e che a suo avviso rimedia ad un errore tecnico in quanto il decreto-legge in esame, nel prevedere che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale e alla Corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, consente il deposito di tali atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. Sottolinea come la disposizione non preveda per quest'ultima ipotesi che, laddove il difensore o la parte debbano porre rimedio ad un mal funzionamento che non dipende da loro, possano disporre di un termine congruo per sanare eventuali decadenze. Invita quindi i colleghi della maggioranza a votare favorevolmente sulla proposta emendativa in discussione, sottolineando che, se così facessero, presterebbero un buon servizio a tutti gli operatori della giustizia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 3.7 e Costa 3.8.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento

Varchi 3.9, del quale è cofirmatario, identico agli emendamenti Costa 3.10 e Turri 3.11, sottolineando che, qualora tali proposte emendative non venissero accolte, si lascerebbe un eccessivo margine di discrezionalità alla norma che di fatto perderebbe di efficacia.

Enrico COSTA (FI) sottolinea che l'emendamento a sua firma 3.10, identico alle proposte emendative Varchi 3.9 e Turri 3.11, attiene al processo da remoto che è stato introdotto per rispondere ad una emergenza e per il quale è stato previsto un arco temporale determinato. Sottolinea come inizialmente il processo penale da remoto prevedesse che lo stesso si potesse svolgere per tutte le attività processuali e che nessuno degli attori del processo si dovesse trovare nell'aula del tribunale. L'ordinamento prevede che tale tipo di processo si può svolgere solo se il detenuto, che ha commesso determinati gravi reati si trovi nelle condizioni di non poter partecipare agevolmente al processo. Con il primo decreto-legge in materia di emergenza Covid tale tipo di processo è stato previsto per tutti. Rammenta che il suo gruppo parlamentare non si è opposto a tale previsione mentre si è opposto a cambiare lo schema del processo, evidenziando come consentire a tutte le parti di non essere presenti contrasta con i principi di oralità e di concentrazione del dibattimento. In proposito, ricorda che era stato approvato un ordine del giorno in Assemblea che limitava il processo da remoto soltanto ad alcune fasi. Ciò premesso, evidenzia che gli identici emendamenti in discussione sopprimono la possibilità che le parti acconsentano a che le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati i testimoni non possono tenersi con modalità da remoto. Sottolinea infatti come tale diritto non sia un diritto disponibile. Ciò chiarito, fa presente di aver appreso che l'Esecutivo avrebbe predisposto una riformulazione di una proposta emendativa riferita al decreto Rilancio volta ad estendere il processo da remoto oltre i tempi dell'emergenza. Sottolinea in proposito che la Com-

missione giustizia sta in questo momento esaminando un decreto-legge nel quale sono inserite norme in materia di processo da remoto e che pertanto, qualora l'Esecutivo intendesse normare in materia, dovrebbe intervenire in questa sede e non in Commissione Bilancio. Invita pertanto la presidenza a verificare la veridicità dell'informazione sottolineando come, qualora la stessa fosse vera, rappresenterebbe una violazione delle prerogative della Commissione Giustizia. Chiede quindi al rappresentante di Governo di chiarire la questione evidenziando che, se tale riformulazione di proposta emendativa fosse realmente esaminata in Commissione Bilancio, il suo gruppo parlamentare porrebbe in atto un'azione ostruzionistica.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare all'onorevole Costa, dichiara di non essere a conoscenza di tale proposta di riformulazione, che ha appreso dal suo intervento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Varchi 3.9, Costa 3.10 e Turri 3.11, nonché gli emendamenti Costa 3.12, 3.13, e 3.14, Turri 3.15, Varchi 3.16 e Turri 3.17. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Turri 3.18 e Varchi 3.19, nonché gli emendamenti Turri 3.20 e 3.21, le identiche proposte emendative Varchi 3.22 e Turri 3.23 e gli emendamenti Tateo 3.24 e Frassinetti 3.25.

Enrico COSTA (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.26 in materia di incarichi fuori ruolo di magistrati. Sottolinea come, a seguito di alcuni mesi di inattività dei tribunali derivanti dall'emergenza sanitaria, si è creato un aggravio delle loro incombenze. La proposta emendativa è volta a prevedere che fino al 31 dicembre del 2021 non possono essere autorizzati ulteriori incarichi in posizione di fuori ruolo a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. Ciò premesso, affermando di non aver compreso quale sia la posizione del Governo sulla questione,

dichiara di essere disponibile a ritirare tale proposta emendativa purché l'Esecutivo si impegni ad accogliere un ordine del giorno in Assemblea sul tema.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nell'evidenziare la complessità del tema posto dal deputato Costa, si dichiara favorevole a valutarlo in sede di esame degli ordini del giorno da parte dell'Assemblea. Precisa, tuttavia, che la moratoria proposta dall'emendamento Costa 3.26 fino al 31 dicembre 2021, appare piuttosto problematica in considerazione della sua eccessiva lunghezza, ribadendo comunque la volontà di svolgere un ragionamento complessivo sull'istituto e sulla relativa disciplina.

Enrico COSTA (FI), dopo le precisazioni fornite dal sottosegretario, dichiara di voler porre comunque in votazione l'emendamento a sua firma 3.26.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 3.26.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel chiedersi preliminarmente che cosa abbia a che fare il tema dei testimoni e collaboratori di giustizia con il decreto-legge in esame, illustra l'emendamento a sua prima firma 3-*bis*.1. Nel sottolineare che il gruppo della Lega è d'accordo nel merito sulla necessità di salvaguardare le persone che, mettendo a rischio la propria incolumità, consentono una migliore penetrazione del sistema mafioso al fine di contrastarlo, ritiene in primo luogo inopportuno che la disposizione in merito venga introdotta in un provvedimento di urgenza, rammentando in proposito che è all'esame della Commissione Giustizia una proposta di legge che si prefigge di intervenire in maniera organica sull'intera disciplina e sulla quale sono in corso le procedure per un suo trasferimento in sede legislativa. Rileva inoltre la necessità che la disposizione introdotta dalla maggioranza con l'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame debba essere integrata, consentendo che la revoca del cambia-

mento di generalità non produca effetto sui familiari del soggetto interessato, non solo quando permangano condizioni di sicurezza personale, ma anche quando sussistano «ragioni non biasimevoli di opportunità». Nell'esprimere la convinzione che maggioranza e Governo decideranno comunque di ritornare sulla questione, evidenzia che a suo parere il decreto-legge in esame è volto essenzialmente a sanare, prima dello svolgimento delle prossime elezioni regionali, il grave errore commesso con la nota del DAP del 21 marzo scorso. Sollecita in conclusione il Governo e la maggioranza almeno a prendere nota per il futuro dei suggerimenti dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Paolini 3-*bis*.1.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 3-*bis*.2, ritiene incomprensibile la disposizione introdotta dal Governo, che limita temporalmente fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al Covid-19 la possibilità per i familiari del testimone o del collaboratore di giustizia di avanzare istanza affinché il provvedimento di revoca delle generalità non abbia effetto nei loro confronti. Nel domandarsi quale sia la *ratio* di tale disposizione, auspicando un chiarimento da parte del sottosegretario, chiede che anche nell'interesse del Governo venga approvato l'emendamento a sua prima firma 3-*bis*.2.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI preannuncia l'accoglimento di un ordine del giorno di analogo contenuto, nel caso in cui il deputato Paolini ritiri l'emendamento 3-*bis*.2.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ringraziare il sottosegretario, ritira l'emendamento a sua prima firma 3-*bis*.2.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 4.1.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.2, volto a estendere al 30 settembre il termine fissato nel provvedimento in esame, ritenendolo eccessivamente stringente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 4.2 e Varchi 4.3.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.4, volto ad eliminare un errore tecnico dal testo del provvedimento, evidenziando il rischio che il termine di tre giorni ivi fissato per la comunicazione da parte della segreteria dell'ora e delle modalità di collegamento in caso di discussione da remoto possa risultare insufficiente nel caso in cui tale comunicazione cada in concomitanza con il fine settimana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paolini 4.4, Turri 4.5, 4.6 e 4.7.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in considerazione dell'assenza del deputato Costa, unico firmatario dell'articolo aggiuntivo 5.03, chiede alla collega Bartolozzi se intenda sottoscriverlo per evitarne la decadenza.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Costa 5.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Costa 5.03 nonché gli emendamenti Varchi 6.1, Turri 6.2, Varchi 6.3 e 6.4, Turri 6.5, Varchi 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11 e 6.12.

Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 6.13, volto a stabilire che i dati raccolti attraverso l'applicazione Immuni siano utilizzati in forma aggregata ed anonima soltanto limitatamente al periodo di emergenza da Covid-19 e che dopo il 31 dicembre 2020 siano cancellati, escludendo la possibilità che siano resi anonimi come previsto dal provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 6.13, Varchi 6.14, 6.15 e 6.16.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costa 6.17 e 6.18; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mollicone 6.19, Varchi 6.20, gli identici emendamenti Varchi 6.21 e Mollicone 6.22, gli emendamenti Mollicone 6.23, Varchi 6.24, 6.25 e 6.26, gli articoli aggiuntivi Turri 7.01 e 7.03, nonché l'emendamento Mollicone 7-bis.1.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che le Commissioni I (Affari Costituzionali) e IX (Trasporti) hanno espresso parere favorevole, rispettivamente, con una e con due osservazioni, mentre le Commissioni XII, XIV e per la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di aver rinunciato ad esprimere il parere sul provvedimento. Avverte altresì che la V Commissione (Bilancio) e il Comitato per la

legislazione esprimeranno il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare di aver erroneamente sottoscritto l'articolo aggiuntivo del collega Costa 5.03, il cui contenuto non condivide. Pur consapevole di non poter ritirare la sua firma nella fase attuale, tiene tuttavia al fatto che di tale circostanza sia dato atto nel resoconto della seduta.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, prende atto della precisazione della collega Bartolozzi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Ascari, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.50.

ALLEGATO

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) al comma 1, la parola: « 3 » è soppressa.

Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020. ».

1. 1. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « 4, 5 e 7 » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021. ».

1. 2. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « 4, 5 e 7 » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020 ».

1. 3. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 agosto 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° settembre 2021;

al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 31 agosto 2021.

1. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;

b) al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 30 giugno 2021;

c) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche o telematiche)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che,

sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;

d) nei casi di intercettazioni di immagini mediante riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano attinenti ai medesimi fatti;

e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

1.1. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonomia valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento. ».

b) al comma 2, dopo le parole: « con decreto motivato », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile » e la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale »;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le mo-

dalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.

3-bis. Se dalle indagini emerge che le operazioni di cui all'articolo 266 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che da esse possono emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente articolo, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni con le modalità di cui al comma 2, per non oltre tre giorni. In tal caso trasmette al tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida, anche per via telematica.

3-ter. Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per

periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.

3-quater. Nel decreto di cui al comma 3 il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente. »;

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma *3-bis*, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni. ».

2. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni co-

municazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. »;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3. »;

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il ter-

mine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti. »;

d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-*bis*. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento prima del deposito previsto dal comma 4.

6-*ter*. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. »;

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

9. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7. ».

3. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo »;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « non più soggetta a impugnazione » sono aggiunte le seguenti: « e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3 »;

c) ai commi 2 e 3, la parola: « giudice », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « tribunale ».

4. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte. ».

5. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis ».

6. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266. ».

7. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

« 2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti. ».

1. 5. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti; 30 giugno 2021;*

c) *dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

« Art. 329-bis. – *(Obbligo del segreto per le intercettazioni)* – I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversa-

zioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari. »;

b) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno »;

c) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:

« Art. 617-octies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni »;

d) all'articolo 684, le parole: « fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750 »;

e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032 ».

1. 6. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;*

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, al comma 1, lettera e), punto 3), il capoverso « comma 6 » è sostituito dai seguenti:

« 6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. ».

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

2-ter. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 159.

(Sospensione del corso della prescrizione)

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difen-

sori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

3. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

4. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica

un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

5. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

6. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. ».

1. 7. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 266-bis del codice penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o client-server costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo ».

1. 10. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, al comma 1, lettera g), il punto 1) è soppresso.

1. 11. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.*

1. 12. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021.

1. 13. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;*

c) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, le parole: « 1° gennaio 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

d) *alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e proroga dell'entrata in vigore della disciplina in materia di prescrizione.*

1. 9. Costa, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile, limitatamente alle lettere c) e d))

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 30 giugno 2021;*

c) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 30 giugno 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

d) *alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.*

1. 8. Costa, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile, limitatamente alle lettere c) e d))

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° gennaio 2021;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020;*

c) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. L'efficacia delle modificazioni introdotte agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 1° gennaio 2021.

2-ter. Ai fatti commessi dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019.

d) *alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.*

1. 14. Costa, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile, limitatamente alle lettere c) e d))

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ».

2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 ».

3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi ».

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.

1. 20. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « , fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, la lettera b) è soppressa.

1. 15. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° settembre 2020 con le seguenti: 1° luglio 2021.

1. 16. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 giugno 2021. ».

1. 18. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 dicembre 2020. ».

1. 17. Costa, Siracusano, Pittalis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 19. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 7, aggiungere infine le seguenti parole: « , non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud. ».

1. 21. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, ogni singola procura deve essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 22. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di procedere, attraverso l'approvazione di una specifica delega al Governo per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega suddetta, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di prescrizione.

1. 25. Costa, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente comma:

« 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei

pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. ».

1. 23. Varchi, Bellucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1, che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. »;

b) il comma *1-bis* è soppresso.

1. 24. Varchi, Bellucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. *1-bis*.

(Disposizioni di contrasto alla pedopornografia)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7, al comma 1, lettera *d*), numero 2), le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono sostituite con le seguenti: « , per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena

della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui all'articolo 600-*quater* del codice penale ».

1. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. *1-bis*.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria.

1-bis. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. *1-ter*.

(Modifiche alla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Alla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli articoli 123 e 124 sono abrogati.

1-bis. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 1), al primo periodo, dopo le parole: chiede altresì il parere *aggiungere la seguente:* necessario.

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo sopprimere le parole:* Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* di ventiquattro ore dalla richiesta

dei predetti pareri, *con le seguenti*: della ricezione dei predetti pareri da parte dell'autorità procedente.

- 2. 1.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: ventiquattr'ore con le seguenti: settantadue ore.

- 2. 2.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, sostituire la parola: ventiquattro, con la seguente: quarantotto.

- 2. 3.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « Le disposizioni del comma precedente si applicano anche per i detenuti in stato di custodia cautelare e in stato di giudizio. ».

- 2. 4.** Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente:

2) il nono comma è sostituito dal seguente: « il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati. I permessi concessi ai detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, e 3-quater del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis sono comunicati mensilmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la

sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che proceda e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

- 2. 5.** Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 47-ter, aggiungere le seguenti: al comma 1 la parola: « settanta » è sostituita dalla parola: « settantacinque » e.

- 2. 6.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 47-ter aggiungere le seguenti: al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di condannati per reati di cui all'articolo 4-bis della presente legge la concessione della detenzione domiciliare è sempre esclusa » e.

- 2. 7.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 1, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: chiede il parere aggiungere la seguente: necessario.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza.

- 2. 8.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta con le

seguenti: I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza rispettivamente nel termine di due e quattro giorni dalla richiesta.

2. 9. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera b), le parole: due giorni sono sostituite dalle seguenti: cinque giorni.

2. 10. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera b), capoverso « 1-quinquies », al secondo periodo, sostituire le parole: di quindici giorni dalla richiesta con le seguenti: di quattro giorni dalla richiesta.

2. 11. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso di scioglimento di cumulo materiale di pene concorrenti irrorate con una o più sentenze di condanna, il reato per il quale è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è ostativo. ».

2. 12. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel caso

di scioglimento di cumulo materiale di pene concorrenti irrorate con una o più sentenze di condanna, il reato per il quale è stata disposta l'applicazione della misura di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è ostativo.

2. 13. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 123 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

2. 14. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

ART. 2-*bis*.

Sopprimerlo.

2-bis. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, sopprimere le parole: il magistrato di sorveglianza o.

2-bis. 2. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 2, dopo le parole: l'autorità sanitaria regionale aggiungere le seguenti: dove è stata disposta la detenzione domiciliare o il differimento della pena.

2-bis. 3. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono comunicate entro 7 giorni dalla richiesta.

2-bis. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I pareri di cui al comma 1 sono resi al magistrato di sorveglianza e al Tribunale di sorveglianza nel termine rispettivamente di due giorni e di quattro giorni dalla richiesta. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni.

2-ter. Il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza acquisiti i pareri e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 ne dà avviso al difensore con possibilità per il medesimo di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni le proprie deduzioni.

2-bis. 5. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Nel corso dell'udienza camerale,.

2-bis. 6. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2-bis. 7. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2-bis. 8. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Se la decisione del Tribunale non interviene nel termine prescritto il provvedimento di revoca non perde efficacia.

2-bis. 9. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: successivamente al 23 febbraio 2020 *con le seguenti:* dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-bis. 10. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

2-bis. 11. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. In caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.

2-bis. 01. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.1.

(Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. In caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-

ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 354 del 1975, la misura non può essere eseguita presso l'abitazione situata nella regione in cui è stato commesso il reato di cui al medesimo articolo 41-bis.

2-bis. 02. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-ter.

Sopprimerlo.

2-ter. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Il giudice prima di provvedere avvisa il difensore dell'imputato della richiesta del pubblico ministero e degli elementi acquisiti dall'autorità sanitaria regionale e dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con possibilità di visionarli e di estrarne copia e di depositare entro tre giorni proprie deduzioni e osservazioni. Le informazioni dell'autorità sanitaria regionale e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono rese nel termine di quattro giorni. Salvo che ricorrano esigenze di eccezionale urgenza, decorsi detti termini, il giudice procede comunque anche in assenza delle indicate informazioni.

2-ter. 2. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 2, dopo le parole: l'autorità sanitaria regionale *aggiungere le seguenti:* dove è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

2-ter. 3. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al paragrafo precedente sono comunicate entro 7 giorni dalla richiesta.

2-ter. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Al comma 3, sostituire le parole: successivamente al 23 febbraio 2020 *con le seguenti:* dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-ter. 5. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-quinquies.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: grave.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: è inoltre concessa *con le seguenti:* può essere concessa una volta al giorno.

2-quinquies. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 2-sexies.

Al comma 1, capoverso « 2-quater.2. », sopprimere le parole: ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo.

2-sexies. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamezza, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis inserire il seguente comma:

« 3-ter. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cau-

telare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284, comma 5-*bis*. ».

2-sexies. 01. Costa, Sisto, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

(Disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione)

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza. ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *gg*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: « grave ed inescusabile » sono aggiunte le seguenti: « ; l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale ».

2-sexies. 02. Costa, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

1. All'articolo 323 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. ».

2-sexies. 03. Costa, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 2-septies.

1. All'articolo 323 del codice penale, primo comma, dopo le parole: « in violazione di » è aggiunta la seguente: « specifiche ».

2-sexies. 04. Costa, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

2-*bis*) la lettera *b*), n. 2, è così sostituita: « procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza ovvero sono disposti sequestri di cui alle disposizioni del titolo terzo del libro terzo e dell'articolo 321 del codice di procedura penale ».

3. 1. Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 4, dopo le parole: « il corso della prescrizione » inserire le seguenti: « , ai sensi di quanto disposto dall'articolo 159 del codice penale, comma 1, numero 1-*bis)* ».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis)* L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 159.

(Sospensione del corso della prescrizione)

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-*bis)* sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono

fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-*bis)* sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-*ter)* rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis)*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ul-

teriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. ».

3. 2. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 7, lettera *h)*, dopo le parole: « la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice » sono aggiunte le seguenti: « È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico ».

3. 3. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) al comma 7, lettera *f)*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle parole: « la previsione dello svolgimento delle udienze civili » sono premesse le seguenti: « Con il consenso di tutte le parti, »;

2) dopo le parole: « la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice » sono aggiunte le seguenti: « È fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza

scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico ».

3. 4. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) 1. dopo il comma 11, è inserito il seguente: « 11-*bis*. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale ed alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ».

3. 5. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 1, lettera c-bis), dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti commi:

7-ter. Al fine della tutela sia del minore che del genitore in relazione al diritto di salute da rischio di contagio epidemiologico da COVID-19, uno dei due coniugi, può depositare ricorso al tribunale competente per le cause di separazione, divorzio e convivenza al fine di ottenere l'affidamento condiviso paritetico in ugual periodo da trascorrere con i figli per 15 giorni consecutivi ciascun genitore e l'inserimento del mantenimento diretto da parte del genitore collocatario nei confronti dei figli, salvo oggettive e non superabili condizioni ostative, fino alla fine dell'emergenza sanitaria o comunque fino alla riapertura a tempo pieno delle scuole o asili nido o plessi scolastici comunque denominati, indipendentemente dai tempi della frequentazione precedentemente stabiliti.

7-quater. La domanda avanzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 e 337-*ter* del codice civile, con il ricorso di cui al comma *7-ter*, è decisa *inaudita altera parte* con decreto motivato

non impugnabile entro 5 giorni dal deposito. Il presidente del tribunale di cui al comma 7-ter, o il magistrato da lui designato, col medesimo provvedimento fissa con decreto la data di comparizione delle parti avanti a sé, che deve essere tenuta entro 15 giorni dal deposito del ricorso, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui la parte convenuta può depositare memoria difensiva.

7-quinquies. All'udienza, verificata l'integrità del contraddittorio, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca la misura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 331-ter del codice civile. Contro il provvedimento di cui al primo periodo si può proporre reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile.

7-sexies. I procedimenti disciplinati dalla presente norma rientrano tra quelli di cui al comma 3, per i quali non operano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

3. 6. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera c-ter), capoverso 11.1, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli atti depositati entro le 36 ore successive all'accertamento del mancato funzionamento si considerano tempestivamente prodotti nel caso in cui, nel predetto periodo, risultassero spirati i relativi termini di decadenza.

3. 7. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Al comma 1, sostituire le lettere d), e), f) e g) con la seguente:

d) sopprimere i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.

3. 8. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , salvo che le parti vi acconsentano,.

*** 3. 9.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , salvo che le parti vi acconsentano,.

*** 3. 10.** Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , salvo che le parti vi acconsentano,.

*** 3. 11.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: o in camera di consiglio aggiungere le seguenti: alle udienze in cui si effettuano produzioni documentali.

3. 12. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 12-quater.2.

3. 13. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso 12-quater.2 sopprimere il terzo periodo.

3. 14. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 12-quater.2 aggiungere il seguente:

12-quater.2-bis. Sino al 31 luglio 2020, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 34 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, presso ciascun ufficio giudiziario in cui operi il processo civile telematico ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, i cancellieri sono autorizzati a ricevere atti e documenti in modalità telematica dal magistrato procedente e a darvi esecuzione, nella medesima modalità, mediante la modifica dei dati iscritti nei relativi registri di cancelleria presenti sul dominio giustizia. In applicazione dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai soggetti abilitati interni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), numero 1) del citato decreto n. 44 del 2011, sono conferite le credenziali necessarie alle attività di cui al primo periodo, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono adottate:

a) su richiesta del presidente del tribunale o della Corte d'appello, che abbia attribuito al rispettivo cancelliere la qualifica di responsabile del trattamento in conformità alle norme rilevanti del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

b) previo accertamento in concreto, da parte del predetto Direttore generale, della funzionalità, nell'ufficio giudiziario richiedente, dei servizi di comunicazione dei documenti informatici e dell'idoneità delle attrezzature informatiche a salvaguardare la genuinità delle operazioni di modifica dei registri, conseguenti alle conformi disposizioni del magistrato procedente.

3. 15. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al comma 20-bis, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno

ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio ».

3. 16. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.

(Misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e la coesione sociale, alle parti che attivano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge una procedura di mediazione civile e commerciale o di negoziazione assistita, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro per spese e indennità di mediazione e sempre nella misura del 50 per cento sino a 2.500 euro a titolo di compenso professionale per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 80 milioni di euro. Le spese suindicate dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per i medesimi periodi di imposta di cui comma 1, il verbale di accordo rag-

giunto in mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 e l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente in deroga al limite previsto per l'accordo conciliativo previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Al fine di agevolare la partecipazione ai procedimenti di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

4. In tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili, che non siano stati trattenuti per la decisione e le cui udienze siano state differite a causa dell'emergenza, o saranno ulteriormente differite per esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, il giudice di primo grado o di appello può disporre la mediazione, anche mediante provvedimento emesso fuori udienza, secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010. Per agevolare l'attuazione della previsione di cui al presente comma potranno essere siglati protocolli fra gli uffici giudiziari e Consigli dell'Ordine degli Avvocati, associazioni professionali e di categoria nonché università presenti sul territorio.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e modificato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente: « 6-*ter*. Per le domande giudiziali aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni contrattuali, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-*bis* ».

3. 17. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-*bis*.

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfettaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

*** 3. 18.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-*bis*.

(Richiesta di notificazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'U.N.E.P.)

1. Fino al 31 luglio 2020, laddove l'atto da notificare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata, la richiesta di notificazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata.

2. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, nonché dei diritti copia e di certificato relativi alle notificazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti viene assolto, anche sotto forma di anticipazione forfetaria mediante sistemi elettronici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui al l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

* **3. 19.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 15 inserire il seguente:

« 15-bis. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale di cui al presente articolo e di cui agli articoli 84 e 85, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater, 47 comma 3 e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente

decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ».

3. 20. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis.1. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.

(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche nei procedimenti avanti il Consiglio nazionale forense in funzione giurisdizionale)

1. Al quarto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole: « nei procedimenti civili » sono inserite le seguenti: « , e in quelli avanti al Consiglio Nazionale Forense in sede giurisdizionale ».

3. 21. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-bis.

(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

All'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: « pre-

visti dagli articoli 6-*bis* » sono inserite le seguenti parole: « , 6-*ter* ».

* **3. 22.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

Art. 83-*bis*.

(Modifica dell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di notificazioni telematiche degli avvocati)

All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: « previsti dagli articoli 6-*bis* » sono inserite le seguenti parole: « , 6-*ter* ».

* **3. 23.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-*quater*. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono inserite le parole: « ; dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

3. 24. Tateo, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini.

*Sopprimere il comma 1-*quater*.*

3. 25. Frassinetti, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Bellucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*quinquies*. Al fine di assicurare l'esplicitamento dei compiti assegnati dalla

legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, per far fronte al sopravvenuto carico di lavoro determinatosi sugli uffici giudiziari per effetto della sospensione dei procedimenti civili penali ed amministrativi e dei rinvii di cui all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, fino al 31 dicembre 2021 non possono essere autorizzati ulteriori incarichi in posizione di fuori ruolo 2021 a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato.

3. 26. Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 3-*bis*.

Al primo comma, capoverso 3-ter, dopo le parole: per l'incolumità personale aggiungere le seguenti: ovvero risultino sussistenti ragioni non biasimevoli di opportunità, anche di natura personale.

3-*bis*. 1. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Al primo comma, capoverso 3-*quater*, sopprimere le parole: e fino al perdurare dello stato di emergenza relativa al COVID-19.*

3-*bis*. 2. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

*Dopo l'articolo 3-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.1.

1. Per assicurare la piena operatività degli uffici giudiziari del distretto della

Corte di Appello di Trento e in attuazione dell'articolo 1, del decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16, « Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari » la regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol è autorizzata a ricorrere alle graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dal Ministero della giustizia, con oneri a carico della regione medesima.

3-bis. 01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Turri.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa)

1. All'articolo 84, commi 3, 4, lettera e), 5, 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 30 giugno 2020 » sono sostituite con « 31 luglio 2020 ». A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a due giorni dopo il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente

assegnate ai singoli uffici. L'istanza è automaticamente accolta dal presidente del collegio anche se presentata da una sola delle congiuntamente da tutte le parti costituite. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza. Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da presentare fino al giorno prima dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione, qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza. Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) del codice del processo amministrativo, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti deposita istanza con cui chiede che la

discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato.

2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: « 1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale nonché il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per

ricorso straordinario. Il decreto si applica a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. ».

3. A decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40. È abrogato il comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

4. 1. Bartolozzi, Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 1, al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.

4. 2. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « entro il termine per il deposito delle memorie di replica » con le seguenti: « fino a due giorni dopo il deposito delle memorie di replica » e le parole: « fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, » con le seguenti: « al momento dell'iscrizione al ruolo della causa per le parti ricorrenti ed al momento della costituzione in giudizio per le altre parti »;

2) al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: « L'istanza è automaticamente accolta anche se presentata da una sola delle parti costituite »;

3) al comma 1, sopprimere il quinto periodo;

4) al comma 1, sesto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « da comunicare alle parti costituite fino a tre giorni liberi prima dell'udienza »;

5) al comma 1, dopo il sesto periodo, inserire il seguente periodo: « Per gli affari cautelari è fatta salva la facoltà delle parti di sia di rinunciare all'udienza mediante collegamento da remoto con istanza congiunta da depositare fino ad un giorno prima della data dell'udienza, sia di chiedere un rinvio ad altra data »;

6) al comma 1, settimo periodo, dopo la parola: « giorno », inserire la seguente: « libero »;

7) al comma 1, ottavo periodo, dopo le parole: « In alternativa alla discussione », inserire le seguenti: « qualora non si tenga la trattazione orale mediante collegamento da remoto o essa non sia rinviata ad altra data »;

8) al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: « Per il periodo dal 30 maggio al 31 luglio è esclusa la facoltà di presentare le brevi note previste dall'articolo 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 due giorni liberi prima dell'udienza »;

9) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « Entro due giorni liberi dalla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, l'udienza pubblica e quella camerale nei riti speciali di cui all'articolo 87, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) cpa, può essere differita a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale, se una delle parti deposita istanza con cui chiede che la discussione orale non avvenga da remoto. Sulla istanza e per tutti i riti provvede il Presidente, con decreto, tre giorni liberi prima della data fissata per l'udienza da remoto e, in mancanza, il Collegio con ordinanza non impugnabile. Le notificazioni alle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che non abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, sono validamente effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati presso i Registri IPA e/o presso i siti istituzionali delle amministrazioni stesse. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica l'autenticità e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197 è abrogato »;

10) al comma 3, sopprimere la parola: « primo ».

4. 3. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Bellucci.

Al comma 1, ottavo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: cinque giorni.

4. 4. Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I termini di sospensione previsti dal precedente comma si applicano altresì ai giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

4. 5. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:

« Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.

In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente ».

4. 6. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

b) al comma 4, lettera d) dopo le parole: « trattazione delle udienze » aggiungere le seguenti: « avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati »;

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « senza discussione orale » con le seguenti: « avvalendosi di collegamento da remoto con gli avvocati » e sopprimere le seguenti parole: « omesso ogni avviso ».

4. 7. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al sanzionato, salvo che l'ordinanza sia di-

ventata esecutiva ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del capo I della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. »

4. 8. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

(Inammissibile)

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.

2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice

procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in « 3.300 » e « 1.800 » unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

* 5. 01. Costa, Siracusano, Pittalis.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposta, con cadenza mensile, un'indennità annuale lorda in misura fissa pari ad euro 60.525, rivalutata annualmente, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali e pari a cinque impegni settimanali.

2. L'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dell'indennità fissa spettante a norma del precedente comma.

3. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

4. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice

procuratori onorari sono rideterminate, rispettivamente, in « 3.300 » e « 1.800 » unità.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

* 5. 02. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di trattamento dei magistrati onorari)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, di accelerare i procedimenti sospesi ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 luglio 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei magistrati onorari in servizio alla data del 1° maggio 2020.

2. Il personale di cui al presente articolo collocato a riposo dal 30 aprile 2019 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare la facoltà di cui al primo comma con dichiarazione da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di

concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.

3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2025.

5. 03. Costa, Siracusano, Pittalis.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: hanno installato con le seguenti: installano.

6. 1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su base volontaria *aggiungere le parole:* senza il beneficio di alcuna facilitazione.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: complementari *con:* integrative;

b) al comma 3, dopo le parole: in forma aggregata *sostituire la parola:* o con *la parola:* e;

c) al comma 6 sostituire le parole: o resi definitivamente anonimi *con le parole:* a cura e spese del fornitore dell'applicazione di cui al precedente comma 1;

d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque illecitamente trattiene, divulga, cede, trasferisce, pubblica o comunque tratta i dati raccolti in viola-

zione a quanto stabilito del presente articolo, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

6. 2. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Trento e di Bolzano, *inserire le seguenti:* nonché le competenti Commissioni parlamentari.

6. 3. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della salute, considerati i rischi per la protezione e per la sicurezza dei dati derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso il sistema di allerta COVID-19, individua un Responsabile per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

6. 4. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: la geolocalizzazione dei *aggiungere le seguenti:* dispositivi mobili dei.

6. 5. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: adeguate ad evitare il rischio di *con le seguenti:* volte ad assicurare la non.

6. 6. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: anche *e dopo le parole:* al trattamento *aggiungere le seguenti:* e comunque non oltre 30 giorni,

6. 7. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: anche.

- 6. 8.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: e dei soggetti di cui all'articolo 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

- 6. 9.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 3, sopprimere dalle parole: salva la possibilità a: 2016/679.

- * 6. 10.** Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

Al comma 3, sopprimere dalle parole: salva la possibilità a: 2016/679.

- * 6.11.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 3, dopo le parole: al medesimo comma 1, sostituire le parole da: salva la possibilità fino alla fine del comma con le seguenti: e sono cancellati al momento dalla cessazione dello stato di emergenza

- 6.12.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: limitatamente comunque al periodo previsto nel successivo comma 6 del presente articolo e successivamente i dati personali trattati devono essere cancellati.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.

- 6. 13.** Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, avendo accesso ai dati raccolti, contravviene al divieto di cui al periodo precedente ovvero, essendone venuto comunque a conoscenza, li divulghi con qualsiasi modalità, anche solo parzialmente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.

- 6. 14.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Chiunque, essendo venuto comunque a conoscenza dei dati raccolti, li divulghi con qualsiasi modalità – anche solo parzialmente – è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Alla medesima pena soggiace il titolare del trattamento ai sensi del comma 1.

- 6. 15.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I dati, raccolti non possono in alcun caso essere utilizzati ai fini di verifiche fiscali ovvero di azioni giudiziarie, civili e penali.

- 6. 16.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ne è in ogni caso escluso qualsiasi utilizzo per finalità giudiziarie.

- 6. 17.** Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 5 sostituire le parole: esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale *con le seguenti:* esclusivamente con infrastrutture e server collocati sul territorio nazionale.

Conseguentemente dopo il primo periodo inserire il seguente: Il fornitore dei server e delle infrastrutture dichiara all'avvio della fornitura la conformità delle procedure adottate a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante « Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) », a prevalenza su qualsiasi altra disposizione di paesi esteri non soggetti all'ambito di applicabilità delle norme sopra citate.

6. 18. Costa, Siracusano, Pittalis.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene individuato attraverso una procedura a evidenza pubblica come da normativa vigente in materia di contratti pubblici e di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di salvaguardare la sovranità digitale italiana.

6. 19. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: L'individuazione del soggetto titolare della concessione del codice sorgente viene effettuata tramite procedura a evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. 20. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 6 sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.

*** 6. 21.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 6 sopprimere le parole: o resi definitivamente anonimi.

*** 6. 22.** Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il soggetto responsabile della politica di cancellazione e anonimizzazione dei dati è il Ministero della salute. In caso di uso illecito dei dati o della mancata cancellazione degli stessi si applica l'articolo 167, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. 23. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Le misure di cui al periodo precedente si applicano, a richiesta dell'utente, anche nell'ipotesi in cui lo stesso decida di disinstallare l'applicazione dal proprio dispositivo di telefonia mobile prima del termine del 31 dicembre 2020.

6. 24. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al periodo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5000 a 20.000 euro.

6. 25. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di rendere efficace il sistema di allerta di cui al presente articolo, il Ministero della salute assicura le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria attraverso la somministrazione, ad intervalli regolari, di test diagnostici (tamponi rinofaringei, test sierologici o altra misura ritenuta utile, dal punto di vista sanitario, all'accertamento del contagio).

6. 26. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Bellucci.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Obblighi per gli operatori telefonici in materia di responsabilità per danni ai minori)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile relativo alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis). Le disposizioni di cui alla lettera g-bis) del comma precedente devono essere approvate per iscritto dal contraente».

7. 01. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Ta-teo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche)

1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici.».

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio. Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.».

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che

consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. ».

d) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, ed in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerca e contatta la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio.

7-ter. Il tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto

decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psichiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendola sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l'istanza. La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in

cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato. Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

7. 02. Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio)

1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di *parental control* ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

2. Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.

3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non infe-

riore a sessanta giorni entro cui adempiere.

7. 03. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

4. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità,

a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

5. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui ai commi 3 e 4, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. 04. Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Norme in materia di vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.

7. 05. Turri, Bisa, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

(Inammissibile)

ART. 7-bis.

Al comma 4, sostituire le parole: sessanta con la seguente: trenta.

7-bis. 1. Mollicone, Varchi, Maschio, Bellucci.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) 60

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) 74

SEDE REFERENTE

Lunedì 22 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che i lavori odierni della Commissione riprenderanno dall'esame delle proposte emendative segnalate riferite al Titolo II del

decreto-legge in esame, in particolare dall'articolo 24 all'articolo 65.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, anche a nome dei relatori Marattin e Misiti, riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 24, esprime parere contrario sugli emendamenti Giacomoni 24.10, Trancassini 24.14, Di Muro 24.4 e Gelmini 24.11. Propone l'accantonamento degli emendamenti Fassina 24.20, Orlando 24.17, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Mandelli 24.03, Fiorini 24.05 e Gelmini 24.08. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Donno 24.09, che reca un contenuto analogo all'emendamento Vanessa Cattoi 126.027 precedentemente accantonato. Propone, quindi, di accantonare gli articoli aggiuntivi Patassini 24.018 e 24.014, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Covolo 24.016, Ruocco 24.020. Propone infine di accantonare gli articoli aggiuntivi Librandi 24.022 e Gusmeroli 24.024.

Propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 25.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 26, esprime parere contrario sugli emendamenti Trancassini 26.21; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Mor 26.8 ed esprime parere contrario sull'emendamento Caiata 26.19. Propone di accantonare l'emendamento Cenni 26.34, nonché gli identici emendamenti Pastorino 26.31 e Tabacci 26.47 in vista di una loro riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Butti 26.14; propone di accantonare l'emendamento Valente 26.11, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Meloni 26.010. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Meloni 26.09 al fine di una sua riformulazione, nonché gli articoli aggiuntivi Lupi 26.03, Frassini 26.027, quest'ultimo al fine di una sua riformulazione, Comaroli 26.026, Francesco Silvestri 26.019 e Fassina 26.07 che reca un contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Prestigiaco 113.04 precedentemente accantonato.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 27, esprime parere contrario sull'emendamento Meloni 27.8; propone di accantonare gli identici emendamenti Guidesi 27.1, Porchietto 27.9 e Buratti 27.16 in vista dell'espressione di un parere favorevole e gli emendamenti Enrico Borghi 27.19 e Fassina 27.10 al fine di una loro riformulazione unitaria. Propone, inoltre, di accantonare l'emendamento Padoan 27.17, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rizzetto 27.7 e Rachele Silvestri 27.21. Propone di accantonare gli emendamenti Barelli 27.6, Giacomoni 27.4 e 27.13, nonché gli articoli aggiuntivi D'Attis 27.06, Serracchiani 27.015. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Berti 27.016 che reca un contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Fratoianni 148.06, in precedenza accantonato.

Propone di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 28.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 29, propone di

accantonare gli emendamenti Fassina 29.7 e Trancassini 29.5 in vista di una loro riformulazione unitaria, l'emendamento Iovino 29.2 e l'articolo aggiuntivo Fassina 29.07. Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Braga 29.06 e Battilocchio 29.017, nonché dell'articolo aggiuntivo Scanu 29.011.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Barelli 30.17 e Rossi 30.18; propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lupi 30.04, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Schullian 30.010 e Paxia 30.013. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Galli 30.018; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ricciardi 30.020, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 30.024.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 31, propone di accantonare l'emendamento Lotti 31.17; esprime parere contrario sull'emendamento Benedetti 31.18, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Cenni 31.16. Propone di accantonare l'emendamento Grimaldi 31.9 in vista di una sua riformulazione; esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 31.11; propone di accantonare l'emendamento Nobili 31.5, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Rospi 31.21. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 31.01, Osnato 31.08 e Mancini 31.021 e l'articolo aggiuntivo Moretto 31.016, quest'ultimo in vista di un parere favorevole. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gemmato 31.018, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Rotta 31.025 in vista di un parere favorevole.

Con riferimento all'unica proposta emendativa segnalata riferita all'articolo 32, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giacomoni 32.05.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 33, propone di accantonare l'emendamento Buratti 33.3 al fine di una sua riformulazione, mentre esprime parere contrario sull'arti-

colo aggiuntivo Toccalini 33.08; propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Donno 33.05 in vista di una sua riformulazione e l'articolo aggiuntivo Alemanno 33.06 in vista di un parere favorevole.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 34, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04.

Passando all'esame dell'unica proposta emendativa segnalata riferita all'articolo 35, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruggiero 35.020.

Con riferimento all'unica proposta emendativa segnalata riferita all'articolo 36, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tomasi 36.05.

In relazione all'unica proposta emendativa segnalata riferita all'articolo 37, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cabras 37.02.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 38, propone di accantonare l'emendamento Madia 38.32, gli emendamenti Carabetta 38.23 e Mor 38.13 in vista di una loro riformulazione unitaria, nonché l'emendamento Giarrizzo 38.26, al fine di una sua riformulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gelmini 38.38, Giarrizzo 38.24 e Martino 38.46. Propone di accantonare gli emendamenti Gelmini 38.33, in vista di una sua riformulazione, e Gelmini 38.43, nonché gli identici articoli aggiuntivi Dal Moro 38.03, Giacomoni 38.017 e Buratti 38.022, e, infine, l'articolo aggiuntivo Gelmini 38.015. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Del Barba 38.019, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020 che reca un contenuto analogo all'emendamento Dal Moro 57.3, che deve pertanto ritenersi ugualmente accantonato. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Nobili 38.021.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 39, esprime parere contrario sull'emendamento Meloni 39.8, mentre propone di accantonare, in attesa di una quantificazione degli oneri,

gli identici emendamenti Incerti 39.11, D'Uva 39.5, Pastorino 39.14 e Tabacci 39.16, nonché gli ulteriori identici emendamenti Incerti 39.12, Porchietto 39.10, Pastorino 39.13 e Tabacci 39.17. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Giacomelli 39.01, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Meloni 39.04.

Con riferimento all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 40, esprime parere contrario sull'emendamento Berardini 40.1 e sugli articoli aggiuntivi Minardo 40.03 e Pettazzi 40.04.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 41, esprime parere contrario sull'emendamento Zucconi 41.4; propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Schullian 41.02, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Zollezzi 41.07.

In relazione all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 42, propone di accantonare gli emendamenti Madia 42.12, Gelmini 42.13, Meloni 42.14 e Benamati 42.19, nonché gli articoli aggiuntivi Paolo Russo 42.05, Squeri 42.07 e Sut 42.06, in vista di un parere favore su quest'ultimo.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 43, propone di accantonare l'emendamento Trancassini 43.1, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Rossello 43.07 e Buratti 43.08. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Nobili 43.019 in vista di una sua riformulazione, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Lupi 43.03 e Dal Moro 43.05. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Meloni 43.010 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lucaselli 43.013.

In relazione all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 44, propone di accantonare gli emendamenti Lupi 44.19, Rixi 44.2, Benamati 44.15, nonché gli identici emendamenti Locatelli 44.4, Bellucci 44.7, Casciello 44.10 e De Toma 44.21, nonché l'emendamento Lupi 44.20. Propone di accantonare, inoltre, gli articoli

aggiuntivi Porchietto 44.017, Trancassini 44.05 e 44.06, Guidesi 44.023, gli identici Lupi 44.03 e Trancassini 44.07, l'articolo aggiuntivo Scagliusi 44.026 che reca un contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Davide Gariglio 213.05. Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Benigni 44.013, Marco Di Maio 44.033, Benigni 44.012 e 44.015.

Con riferimento all'unica proposta emendativa segnalata riferita all'articolo 45, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lupi 45.01.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 46, propone di accantonare l'emendamento Baldelli 46.3, gli articoli aggiuntivi Lupi 46.01, Fiorini 46.03 e 46.05.

In relazione all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 47, esprime parere contrario sull'emendamento Lollobrigida 47.4, mentre propone di accantonare l'emendamento Lovecchio 47.3.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 48, propone di accantonare gli emendamenti Schirò 48.24, Fitzgerald Nissoli 48.36, Meloni 48.43 e 48.33, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Fitzgerald Nissoli 48.37. Esprime parere contrario sugli emendamenti Trancassini 48.32 e 48.31, Suriano 48.20 e sull'articolo aggiuntivo Paxia 48.04. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gelmini 48.08.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 49, esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 49.6, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gelmini 49.02.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 50, propone di accantonare l'emendamento Mancini 50.3, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Lupi 50.02, Moretto 50.012 e Frassini 50.013. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Chiazzese 50.010.

Con riferimento all'unica proposta emendativa segnalata riferita all'articolo 51, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Comaroli 51.04.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 52, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Buratti 52.016, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Rotta 52.018, Osnato 52.037, Cattaneo 52.039, Mor 52.053 e Rixi 52.059. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tartaglione 52.022, Marin 52.025, Baldelli 52.029, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Meloni 52.035, gli identici articoli aggiuntivi Giacomoni 52.041 e Buratti 52.056. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Paxia 52.045, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Cassese 52.051.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 54, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bellucci 54.1 e Porchietto 54.4; propone di accantonare l'emendamento Ciaburro 54.3 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trano 54.01.

Riguardo all'unica proposta emendativa segnalata riferita all'articolo 55, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Tasso 55.01.

In relazione all'unica proposta emendativa segnalata riferita all'articolo 57, richiama la proposta già avanzata di accantonamento dell'emendamento Dal Moro 57.3 in quanto recante un contenuto analogo all'articolo aggiuntivo D'Alessandro 38.020.

Passando, infine, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 65, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Trancassini 65.01, Pentangelo 65.06, D'Attis 65.07, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Comaroli 65.013.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento delle proposte emendative su cui è stata avanzata una proposta in tal senso da parte dei relatori.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, preso atto

dell'accantonamento di proposte emendative riferite ad interi articoli, fa presente che in questo modo per i gruppi di opposizione è alquanto difficoltoso farsi un'idea degli orientamenti della maggioranza su alcune delicate tematiche.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, fa notare che, come già detto in precedenza, l'accantonamento di proposte emendative relative a talune tematiche particolarmente sensibili – tra le quali richiama quelle relative ai ristori a fondo perduto, al credito di imposta per gli affitti e all'*automotive* – risponde all'esigenza di svolgere gli approfondimenti opportuni e predisporre interventi unitari ed organici, che tengano conto anche delle richieste delle opposizioni. Osserva, dunque, che è in corso una riflessione tra i gruppi di maggioranza al fine di valutare se vi siano, già in questo provvedimento, i margini per interventi compiuti in tali settori, a fronte delle risorse a disposizione.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), non comprendendo fino in fondo la rigidità dei relatori sul punto, riterrebbe comunque preferibile che essi esprimano il parere su tutte le proposte emendative del fascicolo, anche per dare la misura di come la maggioranza intende impostare il rapporto con i gruppi di opposizione.

Andrea MANDELLI (FI) si associa alla proposta formulata dal deputato Garavaglia, che ritiene di buon senso tanto più alla luce dell'importanza del provvedimento all'esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI fa notare che le modalità di prosecuzione dell'*iter* di esame sono state concordate nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche al fine di venire incontro alle richieste delle opposizioni di rinviare la discussione di alcune importanti tematiche successivamente all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze. Le proposte di accantonamento riflettono una valutazione approfondita da parte della

maggioranza sui contributi pervenuti dall'opposizione, nello spirito di quanto concordato nella citata riunione dell'Ufficio di presidenza.

Paolo TRANCASSINI (FDI), considerati i tanti accantonamenti che sono stati proposti, condivide la proposta dei colleghi fin qui intervenuti di fare esprimere ai relatori il parere anche sulle proposte emendative restanti, piuttosto che procedere con l'esame e la votazione degli emendamenti. Ritiene importante il fatto che i gruppi di opposizione acquisiscano l'orientamento complessivo dei relatori riguardo a tutte le questioni in gioco e possano ricevere le rassicurazioni che attendono e da cui potrebbe derivare un alleggerimento del percorso di esame parlamentare del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era concordato di proseguire l'esame secondo tali modalità, esaminando le proposte emendative, in relazione ai diversi titoli del provvedimento, secondo una sequenza che prevede di iniziare dall'esame delle proposte emendative riferite al titolo II, proseguendo poi con l'esame di quelle relative ai titoli V, VIII, III e IV.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) condivide la proposta che i relatori forniscano ai gruppi il loro orientamento complessivo sulle proposte emendative presentate in relazione a tutte le diverse tematiche affrontate dal provvedimento. Ritiene che la maggioranza abbia avuto un tempo congruo per elaborare le proprie posizioni in vista dell'audizione del Ministro, che sarà decisiva.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa notare che, a fronte della prassi che vede in genere i relatori fornire pareri articolo per articolo, le attuali modalità di esame sono state concordate anche a favore dei gruppi di opposizione al fine di agevolare una discussione organica sulle diverse tematiche. Fa notare che su alcuni temi – tra i

quali richiama quello degli enti locali, quello del lavoro e dei servizi sociali, delle misure di settore – è necessario disporre di altro tempo in vista dell'espressione dei pareri, essendo in via di definizione il necessario lavoro istruttorio.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) insiste sulla necessità che i relatori forniscano ai gruppi di opposizione il loro orientamento complessivo sulle proposte emendative riferite alle diverse parti del provvedimento e che valutino anche l'opportunità di una sospensione dei lavori, se può essere di loro aiuto.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, fa notare che il metodo di lavoro previsto, che prevede un esame delle proposte emendative riferite ad interi titoli del provvedimento, non appare una novità ed è stato finora seguito senza problemi, ad esempio in materia di *ecobonus*, dal momento che consente una discussione organica sulle diverse tematiche. Dichiarò comunque la sua disponibilità a riconsiderare l'ordine delle materie, come fin qui concordato con l'opposizione.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che i relatori potrebbero completare il loro lavoro, ai fini dell'espressione di tutti i pareri, nella pausa che sarà prevista nella giornata odierna, dopo la corrente seduta antimeridiana.

Roberto OCCHIUTO (FI) prende atto con favore della disponibilità manifestata dai relatori che si augura possa portare ad affrontare certe tematiche già nella giornata odierna.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) fa notare che, considerati i tanti accantonamenti che saranno proposti, vi è il rischio di non rispettare la tempistica prevista per l'avvio della discussione in Assemblea, non comprendendo le ragioni per le quali si sia perso tanto tempo di lavoro.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa notare che i gruppi di maggioranza hanno lavo-

rato con serietà e impegno, valutando con attenzione tutte le proposte emendative presentate, rilevando tuttavia che è necessario un supplemento di riflessione per definire meglio i pareri da esprimere su tutti gli emendamenti. Comunque manifesta la disponibilità dei relatori ad esprimere i propri pareri sugli emendamenti contenuti nella restante parte del fascicolo già a partire dalla seduta pomeridiana di oggi.

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'emendamento Giacomoni 24.10, facendo notare che esso riguarda l'argomento dell'esenzione integrale dell'IRAP, tema che giudica una battaglia storica per il suo gruppo. Rilevando che tale proposta emendativa reca la copertura degli oneri finanziari, ne raccomanda l'approvazione, essendo rivolta anche a superare alcuni eccessi burocratici del sistema Paese.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'emendamento Giacomoni 24.10, osserva che esso fornisce lo spunto per affrontare una importante discussione circa le modalità di utilizzo del MES. Ritiene infatti importante comprendere se tale strumento possa essere utilizzato, ad esempio, per abbattere le tasse o per sostenere le spese correnti o ancora per finanziare alcuni settori delicati, quali ad esempio quello dell'edilizia sanitaria.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, pur riconoscendo la necessità di interventi organici in alcuni delicati settori – tra i quali richiama quello dell'edilizia sanitaria – fa notare che il MES, prevedendo l'erogazione di risorse per fronteggiare spese *una tantum*, è uno strumento che non può essere utilizzato per interventi di riduzione fiscale o per far fronte a spese correnti. Ricorda infatti che, secondo gli accordi raggiunti in ambito europeo, le risorse del MES sono destinate al finanziamento di interventi in conto capitale.

Beatrice LORENZIN (PD), pur dichiarandosi a favore dell'impiego delle risorse del MES, ritiene non sia opportuno invo-

carne il ricorso laddove ciò possa comportare la sottrazione di risorse al fondo sanitario. Ritiene infatti che quello della salute vada considerato un settore sul quale investire, con la necessità di programmare interventi strutturali a tutela dei livelli di assistenza, giudicando fondamentale, dunque, prevedere un aumento della capienza di tale fondo sanitario.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che il MES è uno strumento di finanziamento e non può essere considerato come un qualsiasi altro fondo posto in bilancio, dal quale far credere che si possa attingere liberamente.

La Commissione respinge l'emendamento Giacomoni 24.10.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime sorpresa per il mancato accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 24.14, che mira ad introdurre nel provvedimento – in linea peraltro con le intenzioni in tale direzione manifestate dalla stessa maggioranza – elementi di maggiore semplificazione, nel caso di specie in relazione alle modalità di calcolo dell'IRAP.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Trancassini 24.14 e Di Muro 24.4.

Roberto OCCHIUTO (FI) interviene sull'emendamento Gelmini 24.11, di cui è cofirmatario, sempre inerente al tema dell'IRAP, essenzialmente volto a sostenere, attraverso l'abolizione del tetto di fatturato delle imprese previsto ai fini dell'esenzione dalla predetta imposta, le aziende operanti nei settori del tessile e della moda, che rivestono una primaria importanza nell'ambito del sistema produttivo italiano nel suo insieme e rappresentano una filiera di ampie dimensioni, fonte di un notevole indotto, anche occupazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 24.11.

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 24.03, che si pone nell'ottica di introdurre un sostegno immediato in favore di quelle imprese che hanno pagato un tributo assai elevato agli effetti derivanti dalla crisi epidemiologica, in particolare prevedendo che non sia dovuto il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese operanti nel settore dell'intrattenimento pubblico e dello spettacolo relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. In definitiva, osserva come la proposta emendativa sia finalizzata ad assicurare immediata liquidità finanziaria in favore delle predette imprese, a suo avviso preferibili nel meccanismo rispetto a forme di credito d'imposta, apprestando la copertura dei relativi oneri attraverso un incremento della cosiddetta *web tax*.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mandelli 24.03.

Roberto OCCHIUTO (FI) illustra l'articolo aggiuntivo Fiorini 24.05, di cui è cofirmatario, che persegue due finalità principali, da un lato attraverso la predisposizione di misure volte a rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, in linea peraltro con le considerazioni di recente svolte in tal senso dallo stesso Presidente della Repubblica, dall'altro assicurando nell'immediato la necessaria liquidità finanziaria alle aziende medesime.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fiorini 24.05.

Mauro D'ATTIS (FI) illustra l'articolo aggiuntivo Gelmini 24.08, di cui è cofirmatario, invitando i relatori e il Governo a compiere un supplemento di riflessione, giacché tale proposta emendativa, prevedendo la sospensione sino al dicembre 2020 del versamento dell'imposta municipale propria per gli immobili produttivi rimasti inutilizzati a seguito delle misure di contenimento dovute alla crisi epidemiologica, rappresenta una misura di assoluta ragionevolezza, che interessa una

pluralità di operatori economici e recepisce altresì le richieste provenienti dalle associazioni di categoria. Non comprendendo pertanto il parere contrario su di esso in precedenza espresso, tanto più in assenza di un'esplicita visione alternativa sulla questione da parte dei relatori e del Governo, segnala l'opportunità di procedere, se non altro, ad un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gelmini 24.08.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel rilevare preliminarmente come diversi comuni italiani nel corso della crisi attuale già hanno deliberato la sospensione del versamento dell'imposta municipale propria e la disapplicazione delle sanzioni in caso di ritardato pagamento, si associa alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gelmini 24.08, che a suo avviso andrebbe più utilmente esaminato assieme alle proposte emendative concernenti la finanza degli enti locali, stante il fatto che in sostanza la predetta imposta viene introitata dai comuni in luogo e per conto dello Stato, che ne è il beneficiario finale. Sottolinea inoltre come le imprese interessate, qualora chiamate ad effettuare il versamento dei tributi sospesi in un'unica soluzione, potrebbero incontrare serie difficoltà nell'adempimento, segnalando altresì come il gettito complessivamente atteso per l'anno corrente dall'imposta municipale propria, pari a circa 24 miliardi di euro, probabilmente non potrà essere integralmente riscosso.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, pur comprendendo la delicatezza del tema, rileva tuttavia che l'eventuale approvazione della proposta emendativa in discussione comporterebbe un notevole impatto negativo sulla liquidità degli enti locali, a ristoro dei quali il Governo è peraltro già intervenuto nell'ambito del presente provvedimento e intende nuovamente farlo sin dal prossimo futuro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gelmini 24.08 e Covolo 24.016.

Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ruocco 24.020 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 26.21.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottoscrive l'emendamento Mor 26.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mor 26.8, Caiata 26.19 e Butti 26.14.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 26.010, di cui è cofirmatario, che reca misure a sostegno di quelle imprese che, avendo deciso di riattivare la produzione, sia pure in un contesto caratterizzato ancora da innumerevoli difficoltà, non ricorreranno alla cassa integrazione guadagni, prevedendo in loro favore una riduzione del cuneo fiscale. Osserva che si tratta di un tema di assoluta rilevanza sul quale si dovrà necessariamente ragionare, in primo luogo già a partire dal confronto che auspica potrà presto avere luogo nella presente sede parlamentare con la richiesta audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, ciò tanto più nella prospettiva imminente di un aumento considerevole della disoccupazione in conseguenza degli effetti prodotti dal prolungato blocco delle attività economiche a seguito della crisi epidemiologica. Nel ribadire che, in assenza di interventi specifici, molte imprese non saranno poste nelle condizioni di poter riaprire o, qualora ciò avvenisse, saranno comunque costrette a subirne costi assai elevati, invita i relatori e il Governo a valutare l'accantonamento della proposta emendativa in discussione.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nel segnalare come la contrarietà dei relatori sull'articolo aggiuntivo Meloni 26.010 discende essenzialmente dalla notevole onerosità dello stesso, in una misura pari a 3 miliardi di euro per il 2020, ritiene tuttavia che la citata proposta emendativa possa essere accantonata onde esaminarla

assieme alle proposte emendative riguardanti il tema più generale delle misure di sostegno e ai lavoratori.

Paolo TRANCASSINI (FDI) auspica che le risorse rivenienti dal prossimo scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di cui il Governo appare intenzionato a richiedere l'autorizzazione al Parlamento ai sensi della legge n. 243 del 2012, possano essere prioritariamente destinate a misure di sostegno del mondo del lavoro.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, rassicura l'onorevole Trancassini circa il fatto che gli interventi a sostegno del mondo del lavoro nell'attuale momento di profonda crisi economico-sociale hanno sempre e continueranno a costituire l'obiettivo centrale nella politica del Governo e della sua maggioranza parlamentare.

Paolo RUSSO (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 26.010, riservandosi di intervenire nel prosieguo sul merito dello stesso.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottoscrive, a nome dei componenti del gruppo della Lega appartenenti alla V Commissione bilancio, l'articolo aggiuntivo Meloni 26.010.

Claudio BORGHI, *presidente*, preso atto dell'assenso anche del rappresentante del Governo, avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Meloni 26.010 è da intendersi accantonato.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 27.8, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere l'articolo 27 del decreto-legge in esame, con il quale viene istituito un patrimonio destinato, denominato « Patrimonio rilancio », attraverso il conferimento di beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo tale disposizione a suo avviso del tutto estranea rispetto alle finalità dichiarate del provvedimento medesimo, che dovrebbero consistere principalmente nel sostegno alle

imprese e alle famiglie in difficoltà. Ritiene inoltre doveroso, a fronte delle notevoli risorse finanziarie movimentate dall'operazione in commento, acquisire dal Governo maggiori chiarimenti in merito alle modalità di gestione e di controllo del predetto patrimonio, anche nell'ottica di assicurare il giusto coinvolgimento del Parlamento e lo svolgimento di un dibattito politico ampio e approfondito sul tema. Nel ribadire l'intenzione del Gruppo di Fratelli d'Italia di espungere dal testo del provvedimento qualsiasi disposizione non strettamente attinente alle finalità dello stesso, chiede ai relatori e al Governo di valutare la possibilità di procedere a un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Meloni 26.010.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), concordando con il collega poc'anzi intervenuto, rileva come l'articolo 27, con i suoi 18 commi, costituisca quasi una proposta di legge a sé e sia pertanto meritevole di una valutazione più approfondita di quella che la Commissione può dedicargli nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, il quale, con ogni probabilità, non sarà nemmeno discusso dall'altro ramo del Parlamento. Per un'analisi esaustiva sarebbe inoltre necessaria una considerazione appropriata dei pareri espressi dalle Commissioni di merito, con particolare riferimento ai poteri di controllo del Parlamento sulla gestione del patrimonio destinato.

Entrando nel merito e ricordando per analogia il rapporto che intercorreva tra lo storico Efim, l'ente per il finanziamento delle industrie manifatturiere, e il Partito Socialista del tempo, segnala che lo statuto di Cassa depositi e prestiti non consente la partecipazione al capitale sociale di aziende in crisi e desidera sapere se le disposizioni dell'articolo 27, con la costituzione del patrimonio destinato, possano essere utilizzate per aggirare questo divieto. Ricorda inoltre come Cassa depositi e prestiti sia posta ai fini della contabilità pubblica all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione, ritenendo dubbio che questa sua caratteristica potrà

essere mantenuta anche successivamente all'approvazione di questa importante riforma. Si tratterebbe di un *vulnus* rispetto alla natura intrinseca di Cassa depositi e prestiti, poiché così facendo i suoi debiti concorrerebbero alla crescita del debito pubblico e dovrebbero in futuro essere ripianati con fondi pubblici.

Invita pertanto a stralciare l'articolo 27 dal provvedimento, dichiarandosi disponibile ad esaminare il suo contenuto come autonoma proposta di legge, da sottoporre a un effettivo e compiuto esame da parte di entrambe le Camere per i fondamentali profili che attengono al ruolo di iniziativa e di controllo del Parlamento e per l'impatto potenziale della norma sui nostri conti pubblici.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), associandosi a quanto espresso dall'onorevole Garavaglia, sottolinea le preoccupazioni espresse dal Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio in occasione della sua audizione sul provvedimento. Osserva inoltre come l'intervento disposto dall'articolo 27, con la previsione della garanzia dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, possa comportare oneri finanziari, allo stato non quantificabili, e come una tale evenienza vada assolutamente evitata nell'attuale situazione di crisi economica.

Anche alla luce del poco tempo disponibile per una norma di tale importanza, chiede pertanto di accantonare l'emendamento Meloni 27.8, per esaminarlo solo dopo che saranno stati svolti interventi chiarificatori da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato, per definire tutti gli aspetti ancora dubbi.

Rebecca FRASSINI (LEGA) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Meloni 27.8, segnalando l'inopportunità di inserire un intervento di tale portata in un provvedimento molto articolato, come quello in esame, intervento sul quale peraltro lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio ha manifestato forti perplessità.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, sottolinea la contraddizione dell'onorevole Trancassini, che nei giorni precedenti è più volte intervenuto per chiedere di sopprimere disposizioni del provvedimento ritenute di scarsa importanza e ora chiede la soppressione dell'articolo 27, in quanto volto a introdurre una riforma di notevole rilievo, volendo così limitare il raggio di intervento del provvedimento a questioni di media entità. Segnala poi l'assoluta attinenza di questa consistente operazione di politica economica nell'ambito delle misure per il rilancio del Paese ed evidenzia come anche altri Stati europei abbiano in cantiere simili interventi per sostenere le imprese di medio-grandi dimensioni ad affrontare la crisi conseguente alla diffusione dell'epidemia. Concorda peraltro con la necessità di modificare l'articolo 27 per rendere possibile un maggior controllo del Parlamento sulla gestione del patrimonio destinato ed osserva come l'accantonamento di molte proposte emendative riferite all'articolo in esame abbia questa finalità.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), ben ricordando la vicenda Efim risalente al 1993 e avendo colto l'allarme dei gruppi di opposizione, interviene per rimarcare l'importanza strategica dell'autorizzazione a Cassa depositi e prestiti a costituire un patrimonio destinato e ritiene che lo strumento proposto sia idoneo ad affrontare la crisi causata dal recente blocco delle attività economiche e sarebbe quindi un errore espungere la norma dal provvedimento. Si associa peraltro alle considerazioni svolte in ordine alla necessità di rendere edotto il Parlamento riguardo alla gestione del patrimonio destinato da parte di Cassa depositi e prestiti, avendo egli stesso sottoscritto un emendamento che muove in tale direzione.

Claudio BORGHI, *presidente*, si augura che la Commissione possa approfondire tale intervento assai rilevante nell'ambito dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze e segnala che in tale sede sarà opportuno affrontare la questione

della contabilizzazione delle garanzie dello Stato connesse all'operazione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), ringraziando tutti i colleghi intervenuti e convenendo sulla necessità di ottenere chiarimenti da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, anche alla luce della portata finanziaria della norma, pari a 44 miliardi di euro, ritiene opportuno che la Commissione, successivamente all'acquisizione degli elementi informativi, possa apportare modifiche all'operazione in esame ed eventualmente sopprimere l'articolo 27. A tal fine chiede che, mediante l'accantonamento dell'emendamento soppressivo Meloni 27.8, sia mantenuta la possibilità di espungere l'articolo 27 dal provvedimento.

Infine, rivolgendosi al relatore Marattin, osserva come il Governo avrebbe potuto replicare, in luogo di quello in discussione, altri modelli di intervento adottati da altri Paesi, come ad esempio la concessione di maggiori benefici economici diretti alle imprese.

Vanessa CATTOI (LEGA) si associa alle richieste di accantonamento dell'emendamento Meloni 27.8, ritenendo necessario affrontare la questione solo dopo che saranno fornite maggiori indicazioni sulla natura e l'esatto funzionamento dell'intervento. Ritiene inoltre che per il rilancio dell'economia italiana sarebbe stato più utile impiegare la notevole somma di 44 miliardi di euro per un radicale miglioramento del sistema infrastrutturale italiano, che sconta un gravissimo ritardo ultradecennale anche nel confronto con gli altri Stati membri dell'UE.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 27.8.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sugli identici emendamenti Rizzetto 27.7 e Rachele Silvestri 27.21, invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario su di essi espresso. Non comprende, infatti, la ragione per la quale in un procedimento così complesso come

quello delineato dall'articolo 27 del decreto-legge in esame non si avverta la necessità di acquisire il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, come Confartigianato e Confindustria.

Vannia GAVA (LEGA) reputa assurdo, considerata la rilevanza degli interventi previsti dall'articolo 27 del provvedimento, non prevedere il coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio a garanzia delle imprese.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ritiene che non sia congruo prevedere l'acquisizione di un parere delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative sul territorio in relazione alla definizione dei requisiti di accesso agli interventi del patrimonio destinato, che è demandata dal comma 5 dell'articolo 27 a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Reputa, invece, meritevoli di approfondimento gli emendamenti volti a prevedere un coinvolgimento del Parlamento nella definizione di tali requisiti.

Andrea MANDELLI (FI) ritiene che l'approvazione degli identici emendamenti in esame rappresenterebbe un importante segnale di attenzione delle forze politiche verso le imprese che hanno contribuito a sostenere il tessuto economico e produttivo del Paese.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nel confermare il parere contrario sugli identici emendamenti Rizzetto 27.7 e Rachele Silvestri 27.21, sottolinea che tali proposte emendative non risultano soddisfacenti anche nella loro formulazione, alla luce del riferimento alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio: l'acquisizione del parere di tali associazioni di categoria non risulterebbe adeguato al perseguimento dell'obiettivo di garantire procedure accelerate agli interventi di sostegno e rilancio dell'economia.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI+E), nel concordare con le osservazioni appena svolte dal relatore, ritiene che aprire la norma al confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio comporta il rischio di una parcellizzazione del procedimento sotteso all'articolo 27. Ritiene, invece, opportuno prevedere l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 27.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intendendo fare chiarezza sull'utilità dell'emendamento Rachele Silvestri 27.21, osserva che, al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità di intervento, il comma 11 dell'articolo 27 prevede lo scambio di informazioni tra CDP Spa e le istituzioni e le amministrazioni pubbliche. In tale contesto, ritiene quindi che occorra a maggior ragione acquisire il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si dichiara stupito della posizione contraria espressa dai relatori e dal Governo ritenendo insensato non acquisire il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio. Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti in esame al fine di una loro riformulazione.

Vanessa CATTOI (LEGA) si associa alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti in esame avanzata dall'onorevole Trancassini al fine di una loro riformulazione. Ritiene infatti che solo ascoltando le principali associazioni di categoria possa essere garantito lo scambio di informazioni previsto dal comma 11 dell'articolo 27. Osserva, quindi, che le proposte emendative in esame potrebbero essere eventualmente riformulate prevedendo la soppressione del riferimento al territorio, purché sia mantenuta la logica del confronto con le associazioni di categoria, che, a suo avviso, solo proclamata dalla maggioranza, ma poi, all'atto pratico, rifiutata.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Rizzetto 27.7 e Rachele Silvestri 27.21 modificano anche il comma 5 dell'articolo 27.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, ritiene che nella discussione in corso vi sia un equivoco di fondo. L'eventuale previsione, nell'ambito di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 27, di un parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio non garantirebbe un coinvolgimento delle imprese nella fase di erogazione delle risorse pubbliche, in quanto tale comma si riferisce alla procedura di definizione dei requisiti di accesso agli interventi del patrimonio destinato, che hanno una natura patrimoniale. Osservato inoltre che la percentuale delle imprese che potranno avere accesso a tali interventi è molto ridotta, rileva che, in realtà, gli emendamenti intendono fare riferimento ad una sola associazione di categoria, che identifica in Confindustria. Reputa inoltre non pertinente il riferimento alla territorialità delle associazioni. Svolte tali precisazioni, accoglie, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, la richiesta di accantonamento degli identici emendamenti in esame soprattutto con riferimento alla modifica da essi proposta al comma 11 dell'articolo 27.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Rizzetto 27.7 e Rachele Silvestri 27.21.

Roberto OCCHIUTO (FI), intervenendo sull'articolo aggiunto Gelmini 27.07, di cui è cofirmatario, sottolinea come tale proposta emendativa miri a rafforzare la trasparenza bancaria prevedendo la pubblicazione sui siti *internet* degli istituti bancari di tutti i dati relativi alle richieste di prestito, ai tempi di lavorazione e alle spese dei costi applicati alle singole operazioni. Osservato che ad oggi i dati sui prestiti bancari sono disponibili solo in forma aggregata, non comprende la ragione per la quale i relatori e il Governo abbiano espresso un parere contrario. Ri-

cordato che il MoVimento 5 Stelle aveva in passato posto grande attenzione al tema della trasparenza bancaria, ritiene che in questa occasione, avendo assunto una posizione di contrarietà, dimostri invece benevolenza nei confronti delle banche.

Andrea MANDELLI (FI) rileva che l'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07 non è oneroso e muove dalla oggettiva difficoltà di accesso ai prestiti bancari da parte dei cittadini e delle imprese. Ritiene quindi inspiegabile la posizione di contrarietà espressa dalle forze di maggioranza che dimostrano di non voler accendere un riflettore sul tema della trasparenza bancaria sul quale si è registrata una grande tensione politica negli ultimi tempi. Ritiene che il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo in esame sia il segno di un cambio di atteggiamento, che fa notizia, soprattutto da parte del MoVimento 5 Stelle, che della trasparenza bancaria aveva fatto un vero e proprio cavallo di battaglia parlamentare.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, pur riconoscendo la legittimità delle osservazioni svolte dal gruppo Forza Italia, spiega che alla base del parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07 vi è l'esigenza di tutelare la riservatezza dei cittadini che richiedono prestiti bancari, che a suo avviso potrebbe essere minata dall'approvazione di tale proposta emendativa, stando alla sua attuale formulazione. Chiarisce di condividere profondamente l'esigenza di trasparenza bancaria ma osserva, tuttavia, che nell'ordinamento è già prevista la pubblicazione dei dati di sistema.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando alle osservazioni svolte dagli onorevoli Occhiuto e Mandelli, osserva che il MoVimento 5 Stelle non ha cambiato idea rispetto al passato sull'importanza della trasparenza bancaria. Ricorda, a tale proposito, che nel decreto-legge n. 23 del 2020 è stata inserita una disposizione in materia di monitoraggio da parte della Banca d'Italia delle procedure di rilascio del credito, a testimonianza della rilevanza

che il gruppo parlamentare al quale appartiene riconosce anche al tema della correttezza della vigilanza sugli istituti bancari.

Paolo RUSSO (FI) replicando alla sottosegretaria Castelli, osserva che il tema in discussione non è l'attività di controllo degli istituti bancari, bensì la trasparenza dei dati che passa attraverso il loro regime di pubblicità. Suggerisce, pertanto, ai relatori di accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07, di cui è cofirmatario, al fine di proporre una riformulazione che tenga conto dell'esigenza di tutelare la *privacy* dei cittadini. Ritiene, infatti, necessario compiere uno sforzo per rendere il sistema bancario più solerte nel rispondere alle esigenze di liquidità dei lavoratori e delle imprese, particolarmente avvertita nell'attuale fase di emergenza.

Roberto OCCHIUTO (FI) fa notare che l'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07 mira a conferire trasparenza al comportamento delle singole banche, attraverso la conoscibilità di dati disaggregati, non comprendendo le ragioni del parere contrario del relatore. Ne auspica quantomeno un accantonamento in vista di una riformulazione, che tenga in considerazione le questioni legate alla *privacy* e vada nell'interesse dei cittadini alla piena trasparenza. Fa notare quindi che non vi è alcuna intenzione di mettere in discussione i poteri di controllo e di verifica del Ministero dello sviluppo economico e della Banca d'Italia.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa notare che la normativa vigente già prevede norme di trasparenza a favore dei cittadini.

Mauro D'ATTIS (FI) osserva che l'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07, attraverso il quale si intende assicurare trasparenza in relazione ai tempi di lavorazione degli istituti di credito, è volto a favorire una valutazione d'impatto degli interventi predisposti, basata su criteri privatistici, che potrebbe risultare di particolare impor-

tanza anche per il legislatore e per la pubblica amministrazione. Auspica, a sua volta, quantomeno un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07.

Paolo TRANCASSINI (FDI) fa notare che l'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07 pone un tema rilevante e realmente esistente, facendo notare che anche nel suo territorio, nell'ambito della provincia di Rieti, molte imprese nel comparto della ristorazione hanno incontrato difficoltà nell'ottenere i prestiti dalle banche. Auspica, quindi, un accantonamento di tale proposta emendativa, che si pone a tutela dei cittadini e delle imprese e che potrebbe favorire il ravvedimento da parte di qualche banca.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) ritiene che l'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07, così come formulato dai suoi autorevoli proponenti, prelude ad un percorso avventato e pericoloso, in quanto mira a pubblicizzare dati disaggregati, ovvero relativo a singole operazioni di finanziamento, con il rischio di aggravare le procedure e produrre un effetto deflagrante dannoso per l'economia del Paese e, in particolare, dell'industria manifatturiera.

Andrea MANDELLI (FI) segnala che, evitando fraintendimenti sulle ragioni portate dai firmatari della proposta, l'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07 è essenzialmente volto a garantire una sana concorrenza fra gli istituti di credito a garanzia del cittadino.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gelmini 27.07.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Braga 29.06 è stato ritirato.

Mauro D'ATTIS (FI), illustrando l'articolo aggiuntivo Battilocchio 29.017 di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione. Non comprende le ragioni del parere contrario su una proposta emendativa

che mira a potenziare il fondo di garanzia sulla prima casa.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Battilocchio 29.017 comporta elevati oneri finanziari e rischia di configurare un eccesso di garanzia dannoso per le casse dello Stato, dal momento che, oltre a prevedere un ambito di applicazione degli interventi esteso agli anni 2021 e 2022, prevede un incremento della garanzia fino all'80 per cento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Battilocchio 29.017.

Leonardo DONNO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Scanu 29.011 e lo ritira.

Paolo BARELLI (FI) illustra il suo emendamento 30.17, identico all'emendamento Rossi 30.18, chiedendone l'accantonamento. Ritiene fondamentale lanciare un segnale positivo al mondo dello sport ed in particolare alle associazioni dilettantistiche, considerate le scarse risorse a disposizione dei comuni per promuovere le attività sportive.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, osserva che i gruppi di maggioranza ritengono il sostegno allo sport un tema di grande rilevanza, in relazione al quale si sta valutando il modo migliore per intervenire. Accoglie l'invito di accantonare gli identici emendamenti Barelli 30.17 e Rossi 30.18, pur rilevando la necessità di predisporre interventi di altra natura e meno circoscritti di quelli previsti da tali proposte emendative, considerate le risorse a disposizione.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Barelli 30.17 e Rossi 30.18, nonché dell'articolo aggiuntivo Lupi 30.04. Prende quindi atto che i presentatori degli articoli aggiuntivi Schullian 30.010 e Paxia 30.013 li ritirano.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo Galli 30.018, ne raccomanda l'approvazione, auspicando un cambiamento dei pareri dei relatori. Ritiene fondamentale garantire un sostegno a un importante settore dell'economia del Paese, valorizzando le risorse energetiche nazionali e garantendo l'attrazione degli investimenti in Italia.

Vannia GAVA (LEGA) ritiene fondamentale tutelare le imprese del settore dell'estrazione e quello connesso della ricerca, rilevando che non appare accettabile che il Paese sia dipendente in ambito energetico dall'estero. Osserva peraltro che l'articolo aggiuntivo Galli 30.018 prevede una bonifica dei siti inquinati, tutelando l'ambiente, oltre che l'economia e i lavoratori dell'indotto e sarebbe pertanto opportuno disporre l'accantonamento

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Galli 30.018.

Claudio BORGHI, *presidente*, in considerazione di quanto fin qui discusso e dell'organizzazione dei lavori già concordata, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 15.30 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Lunedì 22 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che il deputato Fassina sottoscrive le proposte emendative Magi 224.05, Gagnarli 224.9 e Fioramonti 238.36; i deputati Cominardi, Martina, Carnevali, Berlinghieri, Bazoli sottoscrivono l'emendamento Dori 183.36; il deputato Bruno sottoscrive gli emendamenti Vacca 84.42 e Battelli 183.31; il deputato Fassina sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lacarra 195.05; la deputata Gagnarli sottoscrive le proposte emendative Battelli 183.31, Gallo 183.32, Battelli 183.14; il deputato Colucci sottoscrive l'emendamento Loss 119.22; la deputata Ruocco sottoscrive l'articolo aggiuntivo Currò 148.014; il deputato Buompane sottoscrive le proposte emendative Donno 24.09 e 33.05, Carabetta 38.23, Giarrizzo 38.26, Sut 42.06, Chiazzese 50.010, Cassese 52.051, D'Uva 39.5 e Grimaldi 31.9; il deputato Zucconi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Meloni 26.010; la deputata Manzo sottoscrive le proposte emendative Donno 33.05, 10.05 e 24.09, Nesci 10.07, Raduzzi 25.73, Torto 68.51, Cominardi 68.35, Grimaldi 25.029 e 31.9, Valente 26.11, Buompane 28.75, Adelizzi 28.67, Silvestri Francesco 26.019; i deputati Carnevali, Martina e Pastorino sottoscrivono l'emendamento Orlando 208.37.

Avverte che l'esame riprenderà dall'articolo aggiuntivo Ricciardi 30.020, prendendo atto che tale proposta emendativa è ritirata dal presentatore.

Paolo TRANCASSINI (FDI) fa proprio l'articolo aggiuntivo 30.020, ritirato dal deputato Ricciardi, e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che esso mira a tutelare le famiglie indigenti – colpite dagli effetti negativi connessi all'emergenza da Covid-19 – che abbiano subito il distacco dell'energia elettrica per morosità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Trancassini 30.020 e Centemero 30.024.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Lotti 31.17 è accantonato. Constatata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Benedetti 31.18, avverte che si intende che vi abbia rinunciato. Preso atto che sull'emendamento Cenni 31.16 c'è un cambiamento di posizione da parte dei relatori, i quali chiedono di avere più tempo, ne dispone l'accantonamento. Ricorda inoltre che risulta accantonato l'emendamento Grimaldi 31.9.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra il suo emendamento 31.11, rilevando che esso mira ad incrementare il fondo di garanzia prima casa, e chiede alla maggioranza di accantonarlo per un supplemento di valutazione.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 31.11.

Claudio BORGHI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Rospi 31.21, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo Gemmato 31.018, di cui è cofirmatario, spiega che esso è finalizzato al sostegno delle farmacie rurali, che attendono un segnale di attenzione. Auspicando il cambio di parere da parte dei relatori, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gemmato 31.018.

Andrea MANDELLI (FI) illustra l'articolo aggiuntivo Giacomoni 32.05, di cui è cofirmatario, rilevando che esso reca misure in tema di merito di credito e deresponsabilizzazione degli istituti bancari e di credito ed è volto soprattutto a tutelare il personale di quegli istituti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Giacomoni 32.05 e Toccalini 33.08.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) illustra l'articolo aggiuntivo Garavaglia 34.04, identico agli articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02 e Giacomoni 34.03, rimarcando che la richiesta non è di rinunciare all'abbassamento del limite massimo per l'uso del contante, ma di prorogare di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo limite massimo, anche per tutelare il turismo, e soprattutto quello di frontiera. Ricorda che in alcune regioni, tra le quali richiama il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, si registra un notevole afflusso di turisti dall'estero, anche solo per una giornata. Fa presente che gli stranieri non sono abituati al divieto di uso del contante e che questo divieto rischia quindi di danneggiare le attività economiche italiane di confine.

Vanessa CATTOI (LEGA), associandosi all'intervento della deputata Comaroli, chiede un ripensamento dei relatori e del Governo sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 34.04, di cui è cofirmataria. Dopo aver segnalato i numerosi vantaggi dell'utilizzo del contante, tra cui la possibilità di riscossione immediata, evidenzia che la sua limitazione colpisce le fasce più deboli della società, come gli anziani e i percettori di redditi bassi. In proposito, fa presente che anche l'Unione europea ha evidenziato i possibili rischi di un'eccessiva limitazione dell'utilizzo del contante. Rimarca, inoltre, il grave danno che, in questo momento di crisi economica, un'eccessiva limitazione dell'utilizzo del contante arrecherebbe al settore turistico in generale e, soprattutto – stante l'assenza di un analogo limite all'utilizzo dei contanti in altri Paesi confinanti con l'Italia – alle attività produttive che si trovano in località turistiche di confine.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C!-AC) invita il Governo e i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione sull'articolo aggiuntivo 34.01, a sua prima firma, e sugli identici Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04, sottolineando che essi non hanno lo scopo di indurre il Governo

e la maggioranza a un ripensamento sul tema della limitazione dell'utilizzo del contante, su cui il loro indirizzo è ormai chiaro, ma puntano a differire di un anno, attraverso una proroga, l'abbassamento del tetto massimo per l'uso del contante, allo scopo di aiutare le attività più colpite dalla crisi economica in atto. Fa presente che le attività del settore turistico sono doppiamente penalizzate poiché subiscono la concorrenza di altri Paesi in cui non vi sono limitazioni all'utilizzo del contante. Segnala, inoltre, che le commissioni che le attività commerciali pagano alle banche per l'utilizzo del POS sono ancora molto alte e vanno a colpire gran parte dell'utile netto di tali attività. A suo giudizio, il Governo non può imporre un limite all'uso del contante senza contemporaneamente affrontare il problema dei costi che gravano sulle attività produttive in termini di commissioni da corrispondere sui pagamenti elettronici. Chiede, pertanto, che gli identici articoli aggiuntivi 34.01 a sua prima firma, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04 siano accantonati, in vista di un chiarimento del Governo sulla strategia complessiva che intende seguire in questo ambito.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo 34.04, a sua prima firma, fa presente che in altri Paesi in cui non vi sono limitazioni all'utilizzo del contante i livelli di evasione fiscale sono simili a quelli del nostro Paese, se non maggiori. Ritiene che non sia l'utilizzo del contante a creare l'evasione fiscale e che il possesso di contanti dipenda dalle abitudini dei risparmiatori e non sia in sé un segno di evasione fiscale. Sottolinea, inoltre, che il Paese ha in questo momento un grave problema di liquidità, che è solo esasperato dalla limitazione all'utilizzo del contante, che, invece, a suo avviso, in questo momento di crisi andrebbe incentivato. Rileva, poi, che le commissioni applicate dalle banche per l'utilizzo del POS sono troppo elevate e finiscono con il penalizzare pesantemente le attività commerciali. Per agevolare il settore turistico, fortemente colpito dalla crisi economica in

atto, crede che occorra eliminare la limitazione all'utilizzo del contante almeno per gli stranieri. Quanto al dibattito sulla riduzione dell'IVA al fine di incentivare i consumi, ritiene che tale misura possa essere efficace se mirata a settori particolarmente in crisi, come quelli dell'industria automobilistica e del turismo. Ritiene, ad esempio, che per il settore turistico si potrebbe pensare a una riduzione dell'IVA per coloro che decidono di pagare attraverso strumenti elettronici, purché ciò non significhi penalizzare chi decide invece di utilizzare i contanti.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che anche la Banca centrale europea ha messo in guardia rispetto alla introduzione di limiti all'utilizzo del contante eccessivamente bassi e di sanzioni eccessivamente alte per la violazione di tali limiti.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si dice sorpreso del fatto che la proposta di proroga dei termini per l'applicazione delle nuove limitazioni all'uso del contante, contenuta negli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04, non è stata presa in considerazione dal Governo e dai relatori, osservando che essa, oltre a non essere onerosa, è avanzata da tutte le forze di opposizione. In proposito, crede che in un provvedimento come quello in esame, che stanziava risorse ingenti e riguarda svariate realtà, occorra dar voce a diverse sensibilità, tra cui quelle rappresentate dalle opposizioni. Ritiene inspiegabile e imbarazzante la rigida presa di posizione del Governo e dei relatori nei confronti degli identici articoli aggiuntivi in esame, poiché essi esprimono una esigenza forte delle associazioni di categoria: associazioni che sono state audite nel corso della fase conoscitiva preliminare del provvedimento e le cui richieste sono state puntualmente disattese dal Governo. Chiede, pertanto, che gli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04 siano almeno accantonati e che il Governo e i relatori svolgano su di essi un'ulteriore riflessione.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) fa presente che il Paese si trova ad affrontare una situazione eccezionale, che ha visto una forte riduzione dei consumi, delle esportazioni e della liquidità. In tale situazione ritiene che vi sia bisogno di tutte le energie economiche in grado di far circolare la moneta e spingere i consumi. Concorda sull'opportunità di ridurre l'IVA, ma ritiene che tale riduzione, per essere efficace, non debba essere timida, ma anzi coraggiosa. Concorda con gli interventi precedenti che hanno evidenziato i rischi della limitazione dell'uso del contante per il settore turistico e le commissioni eccessive applicate dalle banche per l'utilizzo del POS. Ritiene che gli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04 rechino una proposta di buon senso, che oltretutto non è onerosa. Ricordando che la limitazione del contante a 1.000 euro non ha ridotto i livelli di evasione fiscale nel nostro Paese, chiede che gli identici articoli aggiuntivi in esame siano accantonati per un'ulteriore riflessione da parte dei relatori e del Governo.

Rebecca FRASSINI (LEGA) sottolinea che l'insistenza con la quale il gruppo della Lega sollecita il Governo e la maggioranza ad un'ulteriore riflessione è dovuta all'importanza del tema dell'utilizzo del contante: importanza dimostrata dal fatto che sul tema si registra la convergenza di tutti i gruppi dell'opposizione. La facilitazione nell'uso del contante avrebbe effetti positivi per i cittadini e per tutti i settori economici, in particolare per quello del turismo, e, come dimostrano i dati, non favorirebbe l'evasione fiscale. Sollecita, pertanto, un ripensamento sull'opportunità tenere ferma l'immediata applicazione del nuovo tetto all'uso del contante, che equivale a introdurre ulteriori restrizioni all'attività economica in una fase di emergenza come l'attuale, nella quale servirebbe invece fluidificare le transazioni. Rimarca che con gli articoli aggiuntivi in esame, che peraltro non hanno costi per la finanza pubblica, le opposizioni non chiedono l'abrogazione della norma sul tetto

all'uso del contante, ma, semplicemente, un rinvio della sua entrata in vigore.

Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 34.03, di cui è cofirmatario, osserva che, se il Governo – per una motivazione ideologica non condivisibile – vuole centrare l'obiettivo di ridurre l'uso del contante, dovrebbe piuttosto cercare di rendere conveniente l'uso della moneta elettronica, attraverso incentivi. Al contrario, la strada scelta è stata quella di ostacolare l'utilizzo del denaro liquido, senza ridurre i costi del ricorso alle transazioni elettroniche. Ciò dimostra la sordità del Governo e della maggioranza rispetto alle proposte degli attori economici, pure invitati agli Stati generali dell'economia, che chiedono tutti maggiore liquidità e semplificazioni. Ritiene che su tale tema, su cui il gruppo Forza Italia si è sempre impegnato, è necessaria la più grande prudenza, a fronte di una crisi di gravità eccezionale: crisi che deve essere fronteggiata aiutando i cittadini e le imprese, e non avvantaggiando unicamente il sistema bancario. Considerata anche l'unità delle opposizioni sul punto, ritiene che sarebbe opportuno che il Governo, accantonando le proposte emendative in discussione, conducesse ulteriori approfondimenti per la ricerca di una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti interessate.

Vannia GAVA (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 34.04, di cui è cofirmatario, si unisce alla richiesta dei deputati delle opposizioni perché il Governo conduca approfondimenti sull'opportunità di rinviare l'entrata in vigore del nuovo limite all'uso del contante: richiesta che corrisponde ad una esigenza manifestata da tutti i soggetti auditi dalla Commissione. Ritiene giusto incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, ma a condizione che questo non si accompagni a limitazioni alle altre tipologie di pagamento, che scoraggiano i consumi e danneggiano i risparmiatori.

Roberto OCCHIUTO (FI) condivide gli interventi dei deputati che lo hanno pre-

ceduto, ritenendo controproducente per la promozione dei consumi la limitazione di una delle modalità di pagamento a cui i cittadini possono fare ricorso, posto tra l'altro che, come dimostrato dai dati, l'imposizione di un limite al contante non comporta l'emersione dell'evasione fiscale. A suo avviso, l'unico effetto rischia di essere un effetto recessivo sull'economia. Sul metodo, concordando con il collega Trancassini, osserva che la maggioranza e il Governo dovrebbero almeno accettare di approfondire la questione, in considerazione del fatto che essa è posta dall'intera opposizione. Ciò non significa necessariamente che il Governo dovrebbe aprire a tali proposte, ma sicuramente dimostrerebbe il rispetto dovuto alle richieste di tutti i gruppi di rinviare l'entrata in vigore della disposizione che fissa a mille euro il limite di utilizzo di denaro contante. Si tratta, a suo avviso, di dimostrare per le opposizioni il medesimo rispetto che queste stanno dimostrando verso la maggioranza impegnandosi in un dibattito serio, costruttivo e privo di intenti ostruzionistici.

Giorgio TRIZZINO (M5S), dopo aver premesso di trovare convincenti, almeno in parte, gli argomenti di alcuni deputati di opposizione fin qui intervenuti e aver sottolineato che la limitazione dell'uso del contante ha anche un effetto positivo di contenimento dei potenziali contagi in questa fase di emergenza sanitaria, rileva che sarebbe opportuno un intervento del Governo a chiarimento della sua posizione rispetto alle argomentazioni dei deputati intervenuti.

Il sottosegretario Antonio MISIANI chiarisce che il Governo non ritiene di accogliere le proposte dell'opposizione per un rinvio dell'entrata in vigore delle norme che limitano l'uso del contante, dal momento che il suo orientamento è, al contrario, quello di accelerare la diffusione dell'utilizzo della moneta elettronica e, in generale, di stimolare l'innovazione e la transizione al digitale. Aggiunge che ciò non significa che il Governo non abbia

rispetto per le opposizioni, come dimostra il fatto che ha accolto le richieste di accantonamento, per un approfondimento, su altri emendamenti riguardanti temi sui quali è possibile trovare soluzioni condivise.

Maura TOMASI (LEGA), associandosi ai colleghi intervenuti che hanno chiesto l'accantonamento degli articoli aggiuntivi in esame, ricorda che i primi tentativi di limitare l'utilizzo del contante per contrastare l'evasione fiscale risalgono agli anni novanta del secolo scorso. L'obiettivo non è stato centrato perché tale misura non incide sulle grandi transazioni internazionali, con le quali si realizza la vera evasione fiscale, in quanto quelle sfuggono ai controlli. Stando così le cose, non si capisce perché la maggioranza insista nel proporre uno strumento che si è rivelato inutile: l'unico motivo può essere quello di favorire il sistema bancario, che è l'unico ad avvantaggiarsi, grazie alle commissioni, del favore della legislazione per le transazioni elettroniche.

Andrea MANDELLI (FI) si associa alle richieste di accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04, al fine di svolgere ulteriori riflessioni sulla questione, auspicando che si possa raggiungere un compromesso per posticipare di almeno sei mesi l'entrata in vigore delle norme sulle limitazioni all'uso del contante. Sottolinea inoltre che l'approvazione degli citati articoli aggiuntivi non avrebbe alcun costo per il bilancio dello Stato.

Si dichiara comunque consapevole della battaglia ideologica contro l'uso del contante combattuta dalla maggioranza e proprio in considerazione di questa impostazione di fondo evidenzia come l'opposizione si stia limitando a chiedere una sospensione dell'entrata in vigore delle limitazioni, motivata dall'esigenza di evitare che in questo momento critico sia sottratta alle imprese la già scarsa liquidità circolante. Invita comunque a considerare che anche un eventuale acquisto effettuato con denaro proveniente da eva-

sione fiscale comporta entrate per lo Stato nel momento in cui il venditore emette lo scontrino fiscale.

Osserva infine che la sospensione richiesta dovrebbe anche essere finalizzata a ottenere una riduzione delle commissioni bancarie per l'uso della moneta elettronica. Non ritiene infatti opportuno che il sistema bancario, che poco sta contribuendo al sostegno finanziario delle imprese, sia indirettamente premiato da una maggiore diffusione dei pagamenti elettronici.

Fabio RAMPELLI (FDI), segnalando la scarsa sintonia del provvedimento con la crisi economica in atto, invita relatori e il Governo a valutare la possibilità di inserire la materia in discussione nell'ambito degli argomenti da approfondire, in considerazione della grande importanza della questione per il comparto del commercio. Ritiene infatti che dagli incontri che il Presidente del Consiglio e il Governo hanno avuto con la società civile e i rappresentanti delle categorie sia sicuramente emersa l'esigenza di una proroga dei termini per l'obbligatorietà dei POS.

Chiarisce come la contrarietà all'utilizzo obbligatorio della moneta elettronica sia basata esclusivamente sull'eccessivo importo delle commissioni richieste dal sistema bancario e ritiene ingiusto che i negozianti onesti debbano sostenere rilevanti costi per l'incapacità dello Stato di combattere l'evasione fiscale.

Segnala come la richiesta di accantonamento sia anche finalizzata ad attendere le indicazioni del Governo in merito alle misure fiscali che questo intende introdurre per superare la crisi economica. In proposito osserva che le limitazioni delle quali si discute potrebbero essere accettabili in una cornice di riduzione del carico fiscale, mentre in caso contrario sarebbero dimostrazione di grave irresponsabilità.

Si augura infine che il relatore Marattin, del quale riconosce l'approccio pratico e poco ideologico, accetti la richiesta di

accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda che le opposizioni erano state chiamate, nel corso della stesura del presente provvedimento, a fornire indicazioni di misure da inserire nel provvedimento medesimo. Si chiede ora che senso avesse questa apertura alle proposte dell'opposizione a fronte dell'odierno rifiuto di accettare perfino l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04. L'accantonamento, che comunque non comporta alcun impegno ad approvare le proposte emendative che ne sono oggetto, servirebbe a dimostrare che la maggioranza è disponibile ad ascoltare le motivazioni e i suggerimenti dell'opposizione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori ed esprimendo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal collega di maggioranza Trizzino, che purtroppo non è stata condivisa dai relatori, chiede quando interverrà in Commissione il Ministro dell'economia e delle finanze.

La sottosegretaria Laura CASTELLI risponde che l'intervento del Ministro Gualtieri si svolgerà al termine del primo esame del fascicolo delle proposte emendative.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che non venga tenuta in alcun conto dal Governo la volontà delle opposizioni e delle associazioni di categoria, e nemmeno l'apertura dell'onorevole Trizzino.

Rebecca FRASSINI (LEGA) lamenta la mancanza di ascolto, da parte della maggioranza, per quanto evidenziato dalle opposizioni. Ricorda poi come le opposizioni abbiano sempre dimostrato collaborazione e senso di responsabilità durante lo svolgimento delle precedenti sedute e non abbiano mai avuto un atteggiamento

ostruzionistico. Ritiene che l'importanza del tema ora in esame, fortemente sentito dalla società, richiederebbe una maggiore disponibilità da parte delle forze che appoggiano l'Esecutivo.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) chiede che il Governo chiarisca la sua posizione.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la eventuale replica del Governo non sarà più considerata motivo per riaprire il dibattito con ulteriori interventi dei commissari che hanno già preso la parola sulle singole proposte emendative in discussione, in quanto le posizioni dei presentatori degli emendamenti sono chiare.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC), prendendo atto della diversa impostazione di base di maggioranza e opposizione sull'obbligatorietà dei pagamenti in formato elettronico, chiede almeno che il Governo si adoperi per una riduzione delle commissioni bancarie e che, qualora non sia in grado di garantire una riduzione di tali commissioni, accetti di posticipare l'entrata in vigore delle norme che limitano l'uso del denaro contante.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, ricorda al deputato Lupi e a tutti i commissari che la maggioranza ha accettato di riflettere sul problema delle commissioni applicate per l'utilizzo del POS, come dimostrato dall'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lupi 30.04.

Maurizio LUPI (M-NI-USEI-C !-AC) chiede che il Governo confermi la disponibilità sul tema delle commissioni testé annunciata dal relatore Marattin.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, osserva che la volontà del Governo è stata già espressa quando la sottosegretaria Castelli ha espresso parere conforme a quello dei relatori sulla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lupi 30.04.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ribadisce l'esigenza di accantonare le identiche proposte emendative dell'opposizione volte a prorogare i termini per la limitazione dell'uso del contante. Sottolinea che la misura prevista dal Governo avrà, sotto il profilo del recupero dell'evasione fiscale, un impatto pari a zero, come dimostra il fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze non annette nessuna entrata alla misura. Al riguardo, invita a fare un confronto con le legislazioni degli altri Paesi, così da poter effettivamente constatare che dove il limite è più rigoroso il tasso di evasione è maggiore, non minore. Qualora l'abbassamento del tetto all'uso del contante venisse procrastinato, moltissimi settori in difficoltà per la caduta dell'economia causata dall'emergenza sanitaria troverebbero giovamento per la loro ripresa. Se poi la maggioranza e il Governo non volessero proprio ascoltare le ragioni dell'opposizione, li invita quantomeno a valutare la possibilità di prevedere il tetto solamente per le spese effettuate da coloro che sono cittadini italiani.

Vanessa CATTOI (LEGA) richiama l'attenzione della Commissione su alcuni passi della lettera inviata dalla Banca Centrale Europea al Ministro Gualtieri e ai Presidenti delle due Camere. In particolare, si sofferma sul monito a desistere dall'introdurre una più severa limitazione all'uso del contante, che finirebbe per danneggiare le classi meno abbienti e soprattutto gli anziani. Infine, ricorda che la stessa BCE ha sollecitato una sua consultazione nel caso di introduzione di ulteriori misure restrittive.

Paolo TRANCASSINI (FdI) evidenzia come l'opposizione sia concorde nel richiedere l'accantonamento degli emendamenti in discussione e non comprende l'atteggiamento dei gruppi che sostengono il Governo, che si ostinano a non volere aprire un confronto su un tema così importante, attuando una sorta di ostruzionismo della maggioranza. Ricorda quanto affermato dal rappresentante del Governo, che ha dichiarato l'intenzione

dell'Esecutivo di accelerare i processi di limitazione dell'uso del contante e ribadisce di ritenere assurda questa scelta.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere conferma che, dopo la votazione degli emendamenti in discussione, i relatori – come preannunciato – formuleranno i pareri su tutte le rimanenti proposte emendative. Ribadisce, inoltre, l'esigenza di conoscere in quale momento il Ministro dell'economia e delle finanze verrà a riferire alla Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, conferma che i relatori sono pronti per l'espressione del parere su tutte le restanti proposte emendative, mentre per quanto riguarda la presenza del Ministro, rinvia alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà a breve.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Lupi 34.01, Zucconi 34.02, Giacomoni 34.03 e Garavaglia 34.04.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, avverte che esprimerà ora, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, il parere sulle proposte emendative riferite al Titolo V del provvedimento, concernente gli enti territoriali e i debiti commerciali degli stessi. Tanto premesso, esprime parere contrario sugli emendamenti Mandelli 106.39, Pella 106.20 e Baratto 106.25. Propone di accantonare l'emendamento Rosato 106.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Comaroli 106.6, Guidesi 106.7 e Pella 106.19 e sugli articoli aggiuntivi Giannone 106.01 e Sandra Savino 106.04. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Baldino 106.028. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 106.040, Pella 106.042, Ziello 106.048, Benigni 107.02 e Tartaglione 107.03, sull'emendamento Lupi 109.35, sugli identici emendamenti Barbuto 109.3, Mandelli 109.9, Gebhard 109.22 e Tripiedi 109.7, sugli identici emendamenti Pella 109.8 e Mandelli

109.23, sull'emendamento Vietina 109.26, sugli identici emendamenti Barbuto 109.4, Gemmato 109.13, Rizzetto 109.14, D'Attis 109.20, Occhiuto 109.21, Fassina 109.25 e De Toma 109.34 nonché sull'emendamento Comaroli 109.1. Propone di accantonare l'emendamento Lepri 109.29 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pizzetti 110.3 e Comaroli 110.1, sull'articolo aggiuntivo Saltamartini 110.03, sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 110.05 e sugli emendamenti Vanessa Cattoi 111.2 e Prestigiaco 111.6. Propone di accantonare, in vista di una sua riformulazione, l'emendamento Prestigiaco 111.4, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pizzetti 111.03, Benigni 111.05 e Garavaglia 111.016, sugli identici articoli aggiuntivi Benigni 111.04 e Giacometto 111.014 e sugli articoli aggiuntivi Pizzetti 111.02 e Giacometto 111.011. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Trizzino 111.012 nonché, in vista di una loro successiva riformulazione, gli emendamenti Conte 112.20, Maraia 112.13 e De Luca 112.26, gli identici emendamenti Cirielli 112.9 e 112.14, l'emendamento Lazzarini 112.2, gli identici emendamenti Mandelli 112.11 e Zennaro 112.27 e gli emendamenti Guidesi 112.4, Tartaglione 112.21, Benigni 112.24 e Occhiuto 112.15. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Benigni 112.015, 112.016, 112.017, 112.018 e 112.021, Gregorio Fontana 112.033, Molinari 112.035, Deidda 112.036 e Frassini 112.038. Propone di accantonare gli emendamenti Saltamartini 113.1 e De Menech 113.16, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Ubaldo Pagano 113.13. Propone di accantonare l'emendamento Bazoli 113.11, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Prestigiaco 113.02 e 113.05, Pella 113.010, D'Attis 113.07, Prestigiaco 113.03 e 113.04 e Parolo 113.014. Propone di accantonare, in vista di un parere favorevole, gli identici emendamenti Fassina 114.6 e Pastorino 114.7 nonché di accantonare gli identici emendamenti Navarra 114.2 e Braga 114.8. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pizzetti 114.01 e Gara-

vaglia 114.016. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Pella 114.07 e 114.06. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi De Menech 114.015, Vanessa Cattoi 114.017 e Occhiuto 114.04. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Silvestroni 115.03. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 116.03, sugli identici articoli aggiuntivi Braga 116.05 e De Maria 116.06 e sugli articoli aggiuntivi Molinari 116.022, Ferro 116.019 e Lucaselli 116.020. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Flati 116.023 e gli identici emendamenti Comaroli 117.1, Carnevali 117.5 e Mancini 117.6, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi De Menech 118.04 e Paolo Russo 118.030. Propone di accantonare, in vista di un parere favorevole, l'articolo aggiuntivo Garavaglia 118.024 nonché di accantonare l'articolo aggiuntivo Mura 118.023, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bartolozzi 118.017. Propone infine di accantonare l'articolo aggiuntivo Pella 118.015.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, avverte che esprimerà ora, anche a nome dei relatori Marattin e Melilli, il parere sulle proposte emendative riferite al Titolo VIII del provvedimento, concernente misure di settore. Tanto premesso, esprime parere contrario sugli emendamenti Lollobrigida 176.53, Lupi 176.115 e 176.118, mentre propone di accantonare, in vista di una sua riformulazione, limitatamente al comma 1-*bis*, l'emendamento Ungaro 176.18. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gelmini 176.59, Lollobrigida 176.70, sugli identici emendamenti Iorio 176.29 e De Giorgi 176.119, nonché sugli identici emendamenti Mulè 176.85, Di Giorgi 176.96, Zennaro 176.129 e Molicone 176.56. Propone di accantonare, in vista di un parere favorevole, l'emendamento Faro 176.47 nonché di accantonare gli emendamenti Marco Di Maio 176.19, Gavino Manca 176.100, Masi 176.31 e Polidori 176.51. Esprime parere contrario sugli emendamenti Alemanno 176.36, Scanu 176.37, Maggioni 176.11 e Mandelli 176.74, propone di accantonare l'articolo

aggiuntivo Gadda 176.024, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 176.012 e propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Lupi 176.06 e Fassina 176.03. Esprime parere contrario sugli emendamenti Trancassini 177.41 e Lupi 177.78, propone di accantonare gli emendamenti Pastorino 177.61 e Frassini 177.16, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mor 177.25, Lorenzin 177.74 e Lupi 177.81 nonché sull'emendamento Marco Di Maio 177.18. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Fassina 177.56, esprime parere contrario sull'emendamento Gelmini 178.6, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Faro 178.4, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Fassina 178.012, Rospi 178.05 nonché gli identici articoli aggiuntivi Longo 178.06, Pezzopane 178.08, Orfini 178.09, Fitzgerald Nissoli 178.010, Viscomi 178.011, Torromino 178.013, Ferro 178.014, Lollobrigida 178.015, Marco Di Maio 178.019 e Bellachioma 178.021. Propone di accantonare gli emendamenti Masi 179.8, Meloni 179.18, nonché di accantonare, in vista di un parere favorevole, gli identici emendamenti Bellachioma 179.2, Zucconi 179.19, Fassina 179.21, Benigni 179.25, De Toma 179.27 e Tabacci 179.28. Propone altresì di accantonare l'articolo aggiuntivo Nobili 179.08, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Racchella 179.03. Propone di accantonare l'emendamento Fassina 180.14, esprime parere contrario sull'emendamento Formentini 180.5, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Lovecchio 180.01 e Cancelleri 180.02, nonché gli identici emendamenti Faro 181.20, Zucconi 181.28 e Benigni 181.38. Esprime parere contrario sugli emendamenti Spina 181.23, Trancassini 181.25 e Berti 181.10, mentre propone di accantonare gli emendamenti Lacarra 181.37, Fassina 181.31, Grimaldi 181.17 e 181.18 e Mura 181.6. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 181.018, propone di accantonare gli emendamenti Lupi 182.115, Masi 182.37, Bonomo 182.107, Brunetta

182.103, Garavaglia 182.77 e 182.78, Faro 182.32 e 182.49, Bergamini 182.81 e propone altresì di accantonare, in vista di una sua riformulazione, l'emendamento Bendinelli 182.1. Propone inoltre di accantonare gli emendamenti Buratti 182.40, Ripani 182.68 e 182.69, Spina 182.52, Tateo 182.14 e Raffaelli 182.15. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Fassina 182.01 e Di Stasio 182.031, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Iorio 182.037, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Gallo 183.39, mentre propone di accantonare l'emendamenti Mor 183.19 nonché di accantonare, in vista di una sua riformulazione limitatamente alla lettera *b*), l'emendamento Battelli 183.31. Propone altresì di accantonare gli identici emendamenti Colmellere 183.13, Toccafondi 183.16, Mollicone 183.44, Pettarin 183.72 e Zardini 183.95 nonché di accantonare, in vista di un parere favorevole, l'emendamento Fusacchia 183.89. Esprime parere contrario sull'emendamento Rotta 183.81, sugli identici emendamenti Toccafondi 183.18, Lattanzio 183.28 e Mollicone 183.47, sugli emendamenti Palmieri 183.68 e 183.67, Giuliodori 183.34, Nitti 183.102, Casciello 183.61 e Mor 183.9. Propone di accantonare, in vista di una loro riformulazione, gli emendamenti Piccoli Nardelli 183.77 e Dori 183.36, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Braga 183.87. Esprime parere contrario sull'emendamento Mollicone 183.50, propone di accantonare, in vista di un parere favorevole, l'emendamento Lattanzio 183.35, esprime parere contrario sull'emendamento Vacca 183.37, propone di accantonare, per una riformulazione, gli emendamenti Gallo 183.32 e Battelli 183.14, nonché di accantonare gli emendamenti Gebhard 183.57, Garavaglia 183.53, Giannone 183.108 e Fassina 183.58. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Mollicone 183.03 e Vacca 183.08, mentre propone di accantonare gli emendamenti Navarra 184.11 e

Lattanzio 184.6. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Scagliusi 184.011, propone di accantonare, in vista di un parere favorevole, l'emendamento Vacca 185.1, nonché di accantonare l'articolo aggiuntivo Brunetta 185.01, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 185.02. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pettarin 185.06 e Legnaioli 185.010 e sull'emendamento Valente 186.9. Propone di accantonare gli emendamenti Marco Di Maio 186.5 e Mandelli 186.15, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Nobili 186.013, Caiata 186.04 e Cecchetti 186.017 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Capitano 190.05 e Casciello 190.01, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Rosato 191.2 e Casciello 191.5 e l'articolo aggiuntivo Lattanzio 191.04. Esprime parere contrario sugli emendamenti Trancassini 192.1 e Lorenzin 193.1, propone di accantonare gli emendamenti Rosato 194.1, Sensi 194.6 e 194.3, l'articolo aggiuntivo Garavaglia 194.01, gli emendamenti Scagliusi 195.30 e Zanella 195.21, gli identici emendamenti De Menech 195.19, Bordo 195.11 e Sandra Savino 195.23, l'emendamento Zennaro 195.27, gli articoli aggiuntivi Rospì 195.02, Nardi 195.04 e Lacarra 195.05, gli identici articoli aggiuntivi Piccoli Nardelli 195.06, Capitano 195.016, Casciello 195.09 e Mollicone 195.013, gli articoli aggiuntivi Siracusano 195.08, Mancini 195.015, De Filippo 195.018. Propone altresì di accantonare, in vista di una sua riformulazione, l'articolo aggiuntivo Serritella 196.01. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Trano 197.02 e sull'emendamento Rixi 198.1, mentre propone di accantonare, in vista di un parere favorevole, l'emendamento Luciano Cantone 198.2. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mandelli 198.01, mentre propone di accantonare, in vista di una riformulazione, gli emendamenti Pastorino 199.43 e Termini 199.18. Propone di accantonare gli emendamenti Paita 199.1 e Gariglio 199.52, esprime parere contrario sull'e-

mendamento Rixi 199.10, propone di accantonare gli emendamenti Paita 199.2 e Tabacci 199.62, esprime parere contrario sull'emendamento Rixi 199.8, propone di accantonare l'emendamento Mancini 199.15, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Benigni 199.04, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Navarra 199.09, Manzo 199.020 e Luciano Cantone 199.021 nonché gli articoli aggiuntivi Gariglio 199.06, Serracchiani 199.07 e Mulè 199.012. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cannizzaro 199.016 e sull'emendamento Benigni 200.69, mentre propone di accantonare gli emendamenti Maccanti 200.14, Ficara 200.23, De Lorenzis 200.16, Cantini 200.63 e Ficara 200.24, nonché gli identici emendamenti Navarra 200.15 e Scagliusi 200.30. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bordonali 200.8, Capitanio 200.9, Cecchetti 200.10 e Garavaglia 200.6, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gariglio 200.07, l'emendamento Adelizzi 201.2 nonché gli identici articoli aggiuntivi Nobili 201.01 e Gelmini 201.015 e l'articolo aggiuntivo Gariglio 201.02. Esprime inoltre parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rospì 201.06, Bazzaro 201.012, Lupi 201.016 e Brunetta 201.017. Propone l'accantonamento degli emendamenti Enrico Borghi 202.12, Lupi 202.14, Nobili 202.5, esprime parere contrario sull'emendamento Maccanti 202.1 nonché sugli articoli aggiuntivi Furgiuele 202.03, Bianchi 202.04, Lucaselli 202.06, Cannizzaro 202.07 e Donina 202.08. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 204, propone l'accantonamento dell'emendamento Spadoni 204.3 e dell'articolo aggiuntivo Adelizzi 204.01. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 205, propone l'accantonamento dell'emendamento Lupi 205.4 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Siracusano 205.01, mentre invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Gariglio 205.02, proponendo la presentazione di uno specifico ordine del giorno che ne recepisca il contenuto. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 206, propone

l'accantonamento dell'emendamento Mancini 206.5 in vista di una riformulazione e dell'emendamento Buratti 206.1 in vista dell'espressione di un parere favorevole. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Chiazzese 206.014 e Trancassini 206.04 e dell'articolo aggiuntivo Tomasi 206.012. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 207, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mazzetti 207.4 e Foti 207.5, nonché sugli articoli aggiuntivi Rixi 207.011 e 207.012. Propone, quindi, di accantonare gli articoli aggiuntivi Rixi 207.014 e Tateo 207.020. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 208, propone l'accantonamento dell'emendamento Rotelli 208.22, in vista della sua riformulazione, ed esprime parere contrario sull'emendamento De Giorgi 208.38. Propone l'accantonamento degli emendamenti Bruno Bossio 208.14, Ficara 208.15, Orlando 208.37 nonché degli identici emendamenti Garavaglia 208.4 e Giacometto 208.32. Propone l'accantonamento dell'emendamento Gregorio Fontana 208.27 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Rixi 208.7, Maccanti 208.12, Valbusa 208.6 e Torromino 208.26. Propone, quindi, di accantonare l'emendamento Zanichelli 208.19 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Cavandoli 208.21 e Comaroli 208.1 nonché sull'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 208.02. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Gariglio 208.03 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gobbato 208.09, Manzato 208.012 e Patassini 208.015. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 209, propone di accantonare gli emendamenti Lollobrigida 209.2 e Pizzetti 209.3. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 210, propone di accantonare l'emendamento Navarra 210.3 ed esprime parere contrario sull'emendamento Grippa 210.6 e sull'articolo aggiuntivo Fasano 210.05. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Grippa 210.015 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Giacometti 210.017 e Zordan 210.018. Passando alle proposte emenda-

tive presentate all'articolo 211, esprime parere contrario sull'emendamento Carè 211.2, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Pagani 211.01 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Valotto 211.02. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 212, propone di accantonare l'emendamento Silvestroni 212.4 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Pellicani 212.01, Andreuzza 212.03 e Fogliani 212.06. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 213, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 213.01 e propone di accantonare, in vista di un parere favorevole, l'articolo aggiuntivo Gariglio 213.05. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Brunetta 213.08 e Silvestroni 213.09. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 214, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Garavaglia 214.3 e Martina 214.18, nonché sull'emendamento Garavaglia 214.2. Propone di accantonare l'emendamento Trancassini 214.14 ed invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Ficara 214.7. Propone di accantonare gli identici emendamenti Rixi 214.1, Rizzetto 214.10, Gemmato 214.11, Martino 214.12 e Bordo 214.13 nonché l'emendamento De Girolamo 214.5 e l'articolo aggiuntivo Epifani 214.05. Invita, quindi, al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Zennaro 214.01, Benigni 214.02, Bruno Bossio 214.04, Mandelli 214.06 e Paita 214.08. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 215, esprime parere contrario sull'emendamento Cabras 215.2, sugli identici articoli aggiuntivi Benigni 215.04, Zennaro 215.05, Bruno Bossio 215.08 e Mandelli 215.012, nonché sull'articolo aggiuntivo Spena 215.07. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Paolo Russo 215.06 e Grippa 215.09 ed esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gava 215.014 e Occhiuto 215.017. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 216, propone di accantonare gli emendamenti Rossi 216.32, Pella 216.18 e 216.17, gli identici emendamenti Fassina 216.25, Pa-

storino 216.30 e Orfini 216.35, nonché l'emendamento Barelli 216.26 e gli identici emendamenti Valente 216.16 e Pastorino 216.29. Esprime parere contrario all'emendamento Elvira Savino 216.24 e propone l'accantonamento dell'emendamento Torto 216.20 e dell'articolo aggiuntivo Barelli 216.05. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Barelli 216.09, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nobili 216.023. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 217, esprime parere contrario sugli emendamenti D'Ettore 217.17, D'Attis 217.25, Zennaro 217.32, Trano 217.1, D'Attis 217.24, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Lupi 217.01 e Valente 217.012. Infine, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Navarra 217.06. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 218, esprime parere contrario sull'emendamento Tasso 218.2 e sugli articoli aggiuntivi Garavaglia 218.05 e Marin 218.011. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 220, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ascari 220.02, in vista della sua riformulazione, e dell'articolo aggiuntivo D'Orso 220.03. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo D'Orso 220.05. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 221, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 221.2 e invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo 221.04. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 222, propone l'accantonamento degli emendamenti Incerti 222.25, Morrone 222.3, Cenni 222.27, Benedetti 222.29 e Viviani 222.8. Esprime parere contrario sull'emendamento Anna Lisa Baroni 222.15 e propone l'accantonamento dell'emendamento Marco Di Maio 222.5. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Liuni 222.09 e propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Gagnarli 222.020 e 222.022, Gallinella 222.023 e Marco Di Maio 222.036. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 223, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Ga-

staldi 223.3 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caretta 223.05. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 224, propone di accantonare l'emendamento Gagnarli 224.9 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Mulè 224.13 e Caon 224.15. Propone l'accantonamento degli emendamenti Marco Di Maio 224.4, in vista della sua riformulazione, e Gadda 224.5. Esprime parere contrario sull'emendamento Golinelli 224.6 e propone di accantonare l'emendamento Baldelli 224.28 nonché l'emendamento Caon 224.18, in vista della sua riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Spina 224.19, propone di accantonare l'emendamento Paolo Russo 224.20 ed invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gallinella 224.044. Propone, quindi, di accantonare l'articolo aggiuntivo Gallinella 224.042, nonché gli identici articoli aggiuntivi Magi 224.05 e Sodano 224.030. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Perego Di Cremona 224.027, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Gadda 224.01, Caretta 224.020 e Tomasi 224.040. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 225, propone di accantonare gli emendamenti Gallinella 225.2, in vista di un parere favorevole, e Marco Di Maio 225.1. Invita, quindi, al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Flati 225.06. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 226, esprime parere contrario sull'emendamento Anna Lisa Baroni 226.1 ed invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Incerti 226.2 e dell'articolo aggiuntivo Luca De Carlo 226.030. Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Elvira Savino 226.031, Gastaldi 226.041 e Gagnarli 226.050. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 227, propone l'accantonamento degli emendamenti Braga 227.10, Vianello 227.2 e Braga 227.9, in vista di una loro riformulazione. Propone l'accantonamento dell'emendamento Plangger 227.14, in vista di un parere favorevole, e dell'articolo aggiuntivo Fregolent 227.010.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) chiede che la seduta sia sospesa per permettere la sanificazione dell'aula.

Enrico BORGHI (PD), *presidente*, fa presente che poiché la seduta è iniziata alle ore 15.40, il relatore Misiti può terminare di esprimere i pareri sulle proposte emendative restanti fino alla sospensione per la sanificazione dell'aula.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere se la sospensione della seduta per la sanificazione dopo tre ore di dibattito sia una regola tassativa o se sia, invece, lasciata all'interpretazione del presidente.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che si tratti di una regola applicabile non tassativamente, secondo le esigenze del dibattito, lasciate all'apprezzamento del presidente.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) sottolinea che, al contrario, per le sedute dell'Assemblea tale regola è applicata in modo tassativo.

Claudio BORGHI, *presidente*, ribadisce che sulla base di una specifica decisione del Collegio dei Questori la regola della sospensione non è più quella delle tre ore di seduta.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che la decisione di continuare la seduta è responsabilità del presidente, al quale chiede di trasmettere ai gruppi il testo della decisione del Collegio dei Questori da lui menzionata.

Claudio BORGHI, *presidente*, ribadisce che, come nelle precedenti sedute, si tratta di una regola la cui applicazione è lasciata alla decisione del presidente e sottolinea che la seduta in corso non ha raggiunto ancora il limite indicativo delle tre ore di dibattito dopo il quale è opportuno procedere alla sanificazione dell'aula.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) propone di sospendere ora la seduta per permettere ai deputati di intervenire dopo la sanificazione dell'aula per interventi sull'ordine dei lavori, che preannuncia saranno numerosi.

Claudio BORGHI, *presidente*, assicura che sarà sua cura permettere a tutti i deputati che lo desiderano di intervenire, ma ritiene opportuno terminare l'acquisizione dei pareri da parte dei relatori sul complesso delle proposte emendative. Inoltre ritiene che le osservazioni del deputato Garavaglia potranno essere oggetto di una specifica discussione nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà all'uopo convocato.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che i temi da lui toccati debbano essere oggetto del dibattito in Commissione. Se il presidente intende, al contrario, affrontarli in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preferisce abbandonare i lavori della Commissione.

Cosimo ADELIZZI (M5S) invita i colleghi a rispettare le decisioni del presidente.

Claudio BORGHI, *presidente*, ribadisce l'opportunità di terminare l'espressione dei pareri sul complesso delle proposte emendative.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottolinea la necessità che le regole sulla sanificazione, a suo giudizio di carattere tassativo, siano rispettate sia in Commissione sia in Assemblea.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ritiene che interpretare regole che, al contrario dovrebbero essere tassative, mette a rischio la salute dei deputati.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricordando che l'applicazione della regola della sanificazione nelle scorse sedute non è stata fiscale, come ora pretende il collega

Garavaglia, ribadisce l'opportunità di terminare l'acquisizione dei pareri dei relatori.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene necessaria la massima chiarezza nell'applicazione di una regola di grande importanza, come quella della sanificazione delle aule in cui si svolgono le sedute delle Commissioni.

Cosimo ADELIZZI (M5S), rilevando una contraddizione tra la richiesta dei colleghi della Lega di interrompere la seduta per sanificare l'aula e quella di avere il tempo per intervenire sull'ordine dei lavori, auspica la collaborazione delle opposizioni per un ordinato svolgimento della seduta della Commissione.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), preferendo intervenire dopo la sanificazione dell'aula, ritiene che sia responsabilità del presidente la decisione di proseguire la seduta oltre il termine di tre ore previsto per l'applicazione della regola per la sanificazione dell'aula.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritenendo opportuno terminare l'espressione dei pareri sulle proposte emendative, prega il relatore Misiti di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 228.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, anche a nome dei relatori Marattin e Melilli, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Prestigiacomo 228.13, Prestigiacomo 228.7 e Gava 228.4 nonché sugli identici emendamenti Gava 228.2, Mor 228.3, Cattaneo 228.6, Osnato 228.8 e Rotta 228.14. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Daga 228.014, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Vianello 228.015 ed invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Daga 228.016. Passando alle proposte emendative presentate all'articolo 229, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Benigni 229.87 e

propone l'accantonamento degli emendamenti Nobili 229.11, Braga 229.83 e Nobili 229.13. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Moretto 229.5, Gava 229.97 e Baldelli 229.47. Propone l'accantonamento degli emendamenti Deiana 229.27 e Nobili 229.95, in vista di una loro riformulazione. Esprime parere contrario sull'emendamento Baldelli 229.49, propone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 229.1 ed invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Pellicani 229.52. Propone, quindi, di accantonare gli identici emendamenti Zolezzi 229.21 e Zolezzi 229.40, nonché gli identici emendamenti Alaimo 229.54 e Alaimo 229.16. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Daga 229.034, nonché degli identici articoli aggiuntivi Pezopane 229.03, Tasso 229.04, Osnato 229.019, Guerini 229.020, Ilaria Fontana 229.031, Muroli 229.011 e Zanichelli 229.049. Propone, quindi, di accantonare l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 229.038 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gava 229.046. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 230, esprime parere contrario sull'emendamento Tasso 230.12. Propone l'accantonamento degli emendamenti Fusacchia 230.13, Gallo 230.7 e Casa 230.4. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Fioramonti 230.01, D'Attis 230.05, sugli identici articoli aggiuntivi Fioramonti 230.03, Orfini 230.07, Fassina 230.013 e Marco Di Maio 230.042. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Fratoianni 230.017 e Bucalo 230.033, ai fini di una loro riformulazione. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Fratoianni 230.020 e Casa 230.040 e dell'articolo aggiuntivo Casa 230.041, quest'ultimo al fine di una sua riformulazione limitatamente al comma 2. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 231, esprime parere contrario sugli emendamenti Frassinetti di 231.17 e Aprea 231.22. Propone l'accantonamento dell'emendamento Elisa Tripodi 231.7, ai fini di una sua riformulazione, e dell'articolo aggiuntivo Fratoianni 231.04, ai fini

di una sua riformulazione. Propone inoltre l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Fratoianni 231.05 e Casa 231.010 e 231.011. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 232, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Colucci 232.15 e Lupi 232.16. Propone inoltre l'accantonamento, in vista di una riformulazione, degli emendamenti Piccoli Nardelli 232.13 e Roberto Rossini 232.7. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 233, propone l'accantonamento degli emendamenti Toccafondi 233.16, Colmellerie 233.5 e Trancassini 233.29, nonché degli identici emendamenti Rampelli 233.19, Lupi 233.52 e Lupi 233.51, degli emendamenti Rampelli 233.20 e Frassinetti 233.27, degli identici emendamenti Piccoli Nardelli 233.40 e Mura 233.33 e dell'emendamento Comaroli 233.32. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bucalo 233.027. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fratoianni 233.020. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Aprea 233.06, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 233.015 e degli identici articoli aggiuntivi Benigni 233.034, Gregorio Fontana 233.08, De Menech 233.09, Marin 233.010 e Lupi 233.03. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 235, propone l'accantonamento degli emendamenti Rospi 235.17, Comaroli 235.8, degli identici articoli aggiuntivi Benigni 235.02, Lupi 235.03, Gregorio Fontana 235.06, Marin 235.016, Fassina 235.017, Garavaglia 235.019, De Menech 235.022 e Toccafondi 235.026, e degli articoli aggiuntivi Gelmini 235.09, Caparvi 235.020 e Donno 235.023. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Patelli 235.030. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 236, esprime parere contrario sull'emendamento Toccalini 236.5. Propone l'accantonamento, in vista di un parere favorevole, dell'emendamento Torto 236.13. Esprime parere contrario sull'emendamento Nitti 236.28. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'e-

mendamento Iovino 236.11. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Lupi 236.02 e 236.04 e sull'articolo aggiuntivo Palmieri 236.05. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 237, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Grillo 237.4. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 238, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sodano 238.13 e Suriano 238.11. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Ungaro 238.7. Propone l'accantonamento degli emendamenti Melicchio 238.9, Braga 238.30, Di Giorgi 238.17 e Fioramonti 238.36. Esprime parere contrario sull'emendamento De Martini 238.3. Propone poi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Giovanni Russo 238.07 e Pagani 238.01. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Gelmini 238.011 e 238.012. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alessandro Pagano 238.017 e degli identici articoli aggiuntivi Nobili 238.010, Losacco 238.04 e Trizzino 238.015. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo D'Attis 238.06. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 239, esprime parere contrario sull'emendamento Comaroli 239.1. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Fusacchia 239.03 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Scagliusi 239.013. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 241, propone l'accantonamento, ai fini di una sua riformulazione, dell'emendamento Scerra 241.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento Paolo Russo 241.3. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 242, esprime parere contrario sull'emendamento Siracusano 242.5. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 243, esprime parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 243.3. Propone l'accantonamento, in vista dell'espressione di un parere favorevole, dell'emendamento Enrico Borghi 243.1. Propone l'accantonamento dell'emenda-

mento Fusacchia 243.4 e dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 243.02. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Frassini 243.03 e 243.04. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 244, propone l'accantonamento degli emendamenti Gabriele Lorenzoni 244.4, Caparvi 244.2 e Nevi 244.5 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Varchi 244.01. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 245, propone l'accantonamento dell'emendamento Pallini 245.3 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Varchi 245.01. Propone quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Sodano 245.07 e Ruggiero 245.08. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 246, esprime parere contrario sull'emendamento Eva Lorenzoni 246.1 e sull'articolo aggiuntivo D'Attis 246.02. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Varchi 246.07. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 249, propone l'accantonamento, ai fini di una riformulazione, limitatamente alla lettera *b*), degli identici emendamenti Comaroli 249.1 e Madia 249.5. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 249.01, da valutare insieme all'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 160.01. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Corneli 249.03 e degli identici articoli aggiuntivi Navarra 249.05 e Terzoni 249.07. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 251, esprime parere contrario sull'emendamento Lollobrigida 251.4. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 252, esprime parere contrario sull'emendamento Lollobrigida 252.7. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Dieni 252.5 e Baldino 252.6. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Varica 252.07. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 254, esprime parere contrario sull'emendamento Frate 254.9. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 257, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Centemero 257.01.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 259, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Prisco 259.04. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 260, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Fiano 260.02 e Macina 260.04. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cirielli 260.08. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 262, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tasso 262.01 e 262.05, Magi 262.07 e Berti 262.014. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 263, propone l'accantonamento dell'emendamento Baldino 263.6. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rosso 263.03 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Brunetta 263.08. Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 264, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Grimaldi 264.032. Infine, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 265, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Schullian 265.01, in vista dell'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario Antonio MISIANI esprime parere conforme a quello dei relatori, con l'eccezione degli identici

emendamenti Garavaglia 214.3 e Martina 214.18, di cui propone l'accantonamento.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento di tutte le proposte emendative oggetto della proposta in tal senso dei relatori, nonché, acquisito l'avviso favorevole dei relatori, degli identici emendamenti Garavaglia 214.3 e Martina 214.18.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) esprime il proprio dissenso per la prosecuzione dei lavori oltre il termine previsto per le operazioni di sanificazione, mettendo in tal modo a repentaglio la salute di tutti i presenti. Evidenzia quindi che segnalerà quanto accaduto al Presidente della Camera e al Collegio dei Questori, per ottenere il loro parere in merito alla correttezza di questa modalità di procedere.

Claudio BORGHI, *presidente*, prendendo atto di quanto evidenziato dall'onorevole Garavaglia, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per domani mattina, che sarà preceduta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 19.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Lunedì 22 giugno 2020. — Presidenza
della presidente PIARULLI.*

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

SEDE PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Sebastiano Cubeddu, proclamato nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1	3
--	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	24

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ « IL FORTETO »

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori	91
---------------------------------	----

